

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE	PAG.	PAG.	
ALLIATA DI MONTEREALE: Commissioni provinciali per il collocamento. (1937)	16546	COLASANTO: Osservanza dei capitolati di appalto da parte delle ditte fornitrici di indumenti militari. (1989)	16555
ALLIATA DI MONTEREALE: Trattamento di quiescenza degli invalidi delle operazioni coloniali del 1933, richiamati dal 1938 in poi. (1935)	16546	COLITTO: Partenza da Forlì del Sannio dell'autoservizio Acquaviva d'Isernia-Isernia. (2116)	16556
ALLIATA DI MONTEREALE: Situazione del personale dell'amministrazione dell'Africa Italiana. (1936)	16547	COLITTO: Sgombero delle macerie nel comune di Castel del Giudice (Campobasso). (2059)	16556
ALMIRANTE: Trasferimento dell'Accademia di Belle Arti di Roma. (1778)	16548	COLITTO: Ricostruzione del municipio di Castel del Giudice, (Campobasso) (2060)	16556
ALMIRANTE: Danneggiamenti causati dal fiume « Temo » nel Nuorese . (1747)	16548	COLITTO: Costruzione dell'edificio scolastico nel comune di Macchiagodena (Campobasso) (2071)	16557
ALMIRANTE: Sblocco dei fondi liquidi degli italiani residenti in Egitto. (2141)	16549	COLITTO: Consolidamento dell'abitato di Civitacampomariano (Campobasso) minacciato dalle erosioni del torrente Mordale (2084)	16557
BELLAVISTA: Competenza degli organi della Regione in materia di ordinamento e controllo di enti locali. (2022)	16549	COLITTO: Lavori pubblici nel comune di Rotello (Campobasso) (2113)	16558
BELLONI: Riprese cinematografiche in ambienti d'arte. (1816)	16550	COLITTO: Costruzione delle strade di allacciamento alle frazioni Coste, Pescocupo, Durante e Pantaniello del comune di Sessano (Campobasso) (2115)	16558
BERNARDI: Rivalutazione delle assicurazioni sulla vita. (1948)	16551	CUTTITTA: Consolidamento dell'abitato di Marineo (Palermo) minacciato dalla frana. (2109)	16559
BERNARDI: Dimissioni di un sostituto della procura di Milano. (1946)	16552	DE' COCCI ed altri: Completamento degli ospedali sanatoriali per tubercolotici in corso di costruzione a Pesaro, Osimo, Pozzale, Valdobbiadene, San Pietro in Borgo, Avellino, Montesarchio, Montecorvino, Pugliano, Catanzaro, Ostuni, Agrigento e Sassari. (2047)	16559
BUCCIARELLI DUCCI: Ricerche minerarie nel territorio di Montevarchi (Arezzo). (2106)	16552	DI FAUSTO: Liquidazione del complesso edilizio della disciolta Confederazione professionisti e artisti. (1789)	16559
CAPALOZZA: Costruzione di edifici da adibire a pubblici uffici nella città di Fano. (2041)	16553	ERMINI: Ricostruzione della stazione ferroviaria di Perugia-Ponte S. Giovanni. (2133)	16560
CAPALOZZA: Miglioramenti economici a favore dei commessi giudiziari. (2042)	16553	ERMINI: Comunicazioni ferroviarie tra Roma e Assisi e tra Firenze e Assisi. (2132)	16560
CAPALOZZA: Denuncia ed arresto di due lavoratori di Macerata Feltria. (Pesaro). (2253)	16553	FERRARESE: Corsi di riqualificazione nella provincia di Treviso. (2215)	16561
CASALINUOVO: Cantiere di lavoro Miglierina Amato-Serrastretta (Catanzaro). (2198)	16554		
CASALINUOVO: Compensi agli istruttori dei corsi di addestramento professionale per disoccupati. (2197)	16554		
COLASANTO: Riserva del sesto alle industrie meridionali sulle forniture delle amministrazioni statali e parastatali (2129)	16554		

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MARZO 1950

	PAG
GARLATO E GIROLAMI: Esproprio di terreno nella zona di Pordenone per la Divisione « Ariete ». (1920)	16561
GRAZIA: Provvedimenti a favore della popolazione dei comuni di Camugnano e di Grizzana (Bologna) danneggiati dalla frana del monte Viggese. (1889-1890)	16562
INVERNIZZI GAETANO: Sussidio straordinario di disoccupazione nella provincia di Milano. (1796)	16563
MONTICELLI: Allacciamento ferroviario tra Siena e Grosseto. (2161)	16563
MONTICELLI: Costruzione dell'edificio per la sede dell'Istituto tecnico agrario di Grosseto. (2162)	16563
PERLINGIERI: Estensione della coltura del tabacco Bright Italia. (1927)	16564
PETRONE: Sussidi straordinari di disoccupazione nel comune di Sarno (Salerno). (2123)	16564
POLANO: Assegni familiari ai lavoratori di Ardara (Sassari). (2101)	16564
POLANO: Sistemazione della stazione ferroviaria di Ardara (Sassari). (2102)	16565
POLANO: Cessione al comune di Olmedo (Sassari) di cinque caseggiati adibiti durante la guerra ad uso militare. (2100)	16565
REGGIO D'ACI: Pagamento degli indennizzi per le requisizioni alleate. (2122)	16565
RIVERA: Contributi agricoli unificati. (2049)	16566
SAMMARTINO E SEDATI: Finanziamenti alla prima Giunta dell'U.N.R.R.A.-CASAS. (1646)	16567
SEMERARO GABRIELE: sottrazione delle cause in materia di locazione al conciliatore. (2094)	16568
ZACCAGNINI: Ripristino della linea ferroviaria Faenza-Firenze. (2151)	16568
ZACCAGNINI: Riassunzione di dipendenti del Ministero dei trasporti ripresi in servizio perchè licenziati politici e in seguito dimessi perchè privi delle condizioni richieste per la sistemazione in ruolo. (2150)	16569

ALLIATA DI MONTEREALE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga contrastanti con le norme sancite nella legge istitutiva delle commissioni provinciali per il collocamento e la massima occupazione, i criteri seguiti finora dal Ministero nel ratificare la composizione delle commissioni stesse.

« E questo perchè, mentre le predette norme sanciscono il principio secondo cui non possa negarsi la rappresentanza alle organizzazioni sindacali regolarmente costituite e registrate presso gli uffici provinciali del lavoro,

risulta, invece, che tale rappresentanza sia stata negata a non poche unioni provinciali della Confederazione sindacale italiana dei lavoratori (C.S.I.L.), come quelle di Genova, Catanzaro, Cosenza ed altre, le quali — mediante la registrazione dei loro numerosi sindacati presso i competenti uffici provinciali — hanno chiaramente dimostrato il loro preciso diritto alla rappresentanza in questione ». (1937).

RISPOSTA. — « Per quanto concerne la città di Genova, nel formulare le proposte relative alla costituzione della commissione provinciale per il collocamento, il competente Ufficio regionale del lavoro ha ritenuto opportuno far rilevare che la Confederazione sindacale italiana dei lavoratori non era da comprendersi tra le organizzazioni sindacali a cui attribuire rappresentanti, in quanto non ha una importanza effettiva nel campo sindacale, dato anche che una parte degli iscritti a dette organizzazioni appartengono alla categoria dei liberi professionisti e non a quella dei lavoratori subordinati (Sindacato ostetriche, Sindacato inventori, Sindacato mediatori beni immobili).

« Pertanto la decisione di assegnare 5 posti alla C.G.I.L., uno alla L.C.G.I.L., uno alla F.I.L., appare, anche ad avviso di questo Ministero, giustamente conforme a tali considerazioni.

« A riguardo della situazione di Catanzaro e di Cosenza non si è ritenuto di attenersi ad un rigido ed esclusivo criterio di valutazione numerica e ciò in relazione ai criteri contenuti nella circolare di questo Ministero n. 9866 del 15 settembre 1949 (direttive circa la costituzione, i compiti e il funzionamento delle commissioni provinciali e comunali di collocamento).

« Secondo quanto, infatti, con essa disposto, la ripartizione delle rappresentanze dei lavoratori deve essere valutata in maniera che corrisponda nel modo più approssimativo alla realtà, tenuto conto del numero degli iscritti a ciascuna associazione, ma non in modo esclusivo, in quanto dovrà essere tenuta presente anche la somma degli interessi che ciascuna associazione rappresenta ».

Il Ministro
MARAZZA.

ALLIATA DI MONTEREALE. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se — di concerto col ministro del tesoro — non ritenga equo un opportuno emendamento al decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 8411, emen-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MARZO 1950

damento atto — per gli invalidi delle operazioni coloniali del 1933, richiamati dal 1938 in poi — a considerare utile agli effetti della pensione anche il servizio prestato presso enti non mobilitati; e questo per sanare la sperequazione di trattamento economico oggi esistente tra detti invalidi e quelli delle guerre del 1915-18, d'Etiopia e di Spagna, i quali invalidi — beneficiando di particolari disposizioni — potevano essere mantenuti o assunti in servizio e migliorare, in tal modo, il loro trattamento di quiescenza ». (1935).

RISPOSTA. — « Si premette anzitutto che il regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 8411, concernente il trattamento di quiescenza spettante agli ufficiali e sottufficiali delle categorie in congedo, richiamati alle armi in caso di guerra o di mobilitazione prevede, per quanto riguarda gli ufficiali, i seguenti due casi:

a) *Ufficiali di complemento*, ai quali è riconosciuto il diritto al trattamento di quiescenza al compimento del 20° anno di servizio effettivo reso di autorità e senza loro consenso, ovvero prestato volontariamente presso unità mobilitate in caso di guerra dichiarata o di mobilitazione sia pure parziale;

b) *Ufficiali della riserva* (o di complemento) provvisti di pensione vitalizia di riposo, ai quali è consentita la riliquidazione di detta pensione in relazione ai servizi prestati in qualità di richiamati durante il tempo di guerra o di mobilitazione, con destinazione presso reparti mobilitati.

« Per quanto riguarda i sottufficiali ed i militari di truppa in congedo, è valido ai fini della pensione il servizio prestato presso unità mobilitate in tempo di guerra dichiarata o di mobilitazione, sia pure parziale.

« Sembra ora che, nell'accennare ad una sperequazione esistente a danno degli invalidi delle operazioni coloniali del 1933, si intenda fare riferimento agli ufficiali già del servizio permanente effettivo, che, per essere rimasti invalidi, furono riassunti dopo le guerre 1915-18, di Spagna e di Africa, in base ad apposite disposizioni, le quali consentivano l'impiego di detti ufficiali con iscrizione in speciali ruoli e, conseguentemente, ammettevano la ricongiunzione ai fini di pensione dei servizi precedentemente resi con quelli prestati in qualità di riassunti.

« Gli « invalidi dalle operazioni coloniali del 1933 » richiamati dopo il 1938 non si trovarono evidentemente nelle stesse condizioni, essendo stati « richiamati » e non « riassunti » con uno *status* particolare, *status* che, fra l'al-

tro, prescindeva dal requisito dell'idoneità fisica (requisito che è invece in ogni caso richiesto per gli ufficiali richiamati dal congedo).

« Data la diversità del titolo in base al quale è avvenuta la prestazione del servizio successivo (riassunzione in servizio di ufficiali già del servizio permanente effettivo da una parte, richiamo in servizio dall'altra), non sembra possa parlarsi di sperequazione, essendo logico che ad un diverso titolo di assunzione corrispondano differenti criteri di valutazione dei servizi.

« La questione va invece posta sotto un altro aspetto e cioè sotto l'aspetto generale della valutabilità dei servizi prestati dai militari delle categorie del congedo fuori dei suindicati casi già previsti dal regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411.

« Ed, invero, non sarebbe equa la limitazione della proposta modifica alla sola categoria degli invalidi delle operazioni coloniali del 1933, in quanto si creerebbe un ingiustificato privilegio a favore di questi ultimi rispetto ad altri invalidi richiamati in servizio.

« Detta questione generale è stata però già affrontata da questo Ministero, ma le soluzioni finora proposte non hanno avuto l'approvazione dei competenti organi finanziari, importando esse, ovviamente, delle modifiche ai principi generali ai quali è ispirato il citato regio decreto-legge n. 2411.

« Si assicura comunque che la questione forma tuttora oggetto dell'attenzione di questo Ministero, il quale si riserva di riprendere, ove possibile, le trattative al riguardo con i competenti organi finanziari ».

Il Sottosegretario di Stato
VACCARO.

ALLIATA DI MONTEREALE. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro ad interim dell'Africa italiana.* — « Per sapere:

a) quali provvedimenti saranno presi per i funzionari del predetto Ministero in vista dell'annunciata sua cessazione;

b) se tali provvedimenti terranno conto del fatto che, mentre i funzionari degli altri Ministeri ebbero in questi anni i regolari scatti per la loro carriera, questa fu arrestata per quelli dell'Africa italiana;

c) se non ritenga necessario che questi funzionari conoscano in tempo utile la sorte che li attende e che dipende dal verdetto di una commissione che nulla ha deciso ancora ». (1936).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MARZO 1950

RISPOSTA. — « I problemi attinenti al personale dell'Amministrazione dell'Africa italiana nonché degli enti dipendenti dai cessati Governi coloniali hanno formato oggetto di attento esame da parte di un'apposita commissione interministeriale la quale ha ormai concluso i suoi lavori.

« Si può essere certi, comunque, che il Governo non mancherà di esaminare tali proposte e di definire la situazione del personale suddetto con criteri di massima comprensione ed equità, tenuto conto delle possibilità di ulteriore utilizzazione del personale stesso nel quadro degli ordinamenti amministrativi vigenti e della preannunciata riorganizzazione dell'Amministrazione statale.

« Per quanto riguarda lo sviluppo di carriera, deve ricordarsi che, per le disposizioni vigenti, perché possa farsi luogo a promozioni, non basta che gli impiegati abbiano maturata la prescritta anzianità di grado o complessiva di servizio (ed eventualmente entrambe) o che abbiano, anche, superato di molto i minimi prescritti di permanenza nel grado, ma occorre altresì che in ciascun grado, al quale la promozione andrebbe disposta, esistano le necessarie vacanze in rapporto al numero dei posti stabiliti in sede di organico.

« Questo Ministero non ha mancato, in questi anni, di disporre regolarmente le promozioni del dipendente personale nei limiti, appunto, consentiti dagli organici dei singoli ruoli ».

*Il Sottosegretario di Stato
per l'Africa italiana*

BRUSASCA.

ALMIRANTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritiene opportuno trasferire in ambiente più adatto (quale quello del Foro italico ex Mussolini) l'Accademia di belle arti di Roma attualmente sita, col Liceo artistico, in locali funzionalmente inadatti e incapaci a contenere il numero sempre in aumento degli allievi » (1778).

RISPOSTA. — « Questo Ministero ha ben presente il problema della sede dell'Accademia di belle arti e dell'annesso Liceo artistico e non ha mancato da tempo di avviarlo a soluzione. E da sperare, infatti, che in un futuro non lontano la questione possa considerarsi favorevolmente definita.

« Sono certamente noti i precedenti della questione stessa, che risalgono al lontano 1923, quando, cioè, in seguito a regolare convenzione fra il comune di Roma ed il Demanio, fu all'uopo destinata un'area a Valle Giulia.

Iniziativa che non fu però possibile attuare, essendo sopravvenute altre esigenze (Accademie straniere, Scuola superiore di architettura, ecc.) per la cui realizzazione l'area già destinata per la costruzione della Accademia più non risultò adatta. In epoca recente, e precisamente nell'anno 1947, si pensò di destinare a sede dell'Accademia un edificio del Foro italico da poco derequisito dagli Alleati, ma poi, anche perché gli organi competenti ritennero di destinarlo ad altro uso più adatto, neanche tale soluzione poté essere attuata.

« Si può però dare assicurazione che è stato di recente approntato dalla presidenza dell'Accademia un progetto per un completo riassetto degli attuali locali; progetto che sembra oggi il più idoneo fra quelli finora prospettati ed è in relazione alla sistemazione urbanistica della zona in cui l'Accademia sorge. Per il finanziamento è stato già interessato il Ministero dei lavori pubblici, che avrebbe promesso un congruo stanziamento da erogare nei prossimi esercizi finanziari.

« In tal modo l'Accademia potrà trovare una sede decorosa, degna dell'importanza che rivestè quale massimo istituto d'arte della Capitale ».

*Il Ministro
GONELLA.*

ALMIRANTE. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere quali provvidenze intenda prendere a favore dei danneggiati dagli straripamenti del fiume Temo nel comune di Bosa (Nuoro) ». (1747).

RISPOSTA. — « Dagli elementi in possesso di questo Ministero, risulta che seri danni sono stati, tra l'altro, arrecati alle coltivazioni della vallata attraversata da detto fiume. Si ritiene, quindi, che particolare importanza si abbia voluto attribuire alle agevolazioni che questo Ministero potrebbe concedere agli agricoltori di quella zona, ai fini del pagamento dei contributi agricoli unificati.

« Al riguardo si fa innanzi tutto presente che nessuna richiesta del genere è stata finora avanzata a questo Ministero sia da parte delle autorità provinciali di Nuoro, sia da parte delle categorie interessate.

« Come è noto, i criteri per la determinazione dei contributi dovuti dalle singole aziende agricole per la mano d'opera occorrente per ciascuna coltivazione e per la custodia e l'allevamento del bestiame, vengono stabiliti dalle commissioni provinciali di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MARZO 1950

n. 1949, le quali hanno, tra l'altro, il compito di determinare il numero di giornate di lavoro occorrenti per ettaro-coltura.

« I contributi applicati in base al numero di giornate di lavoro stabilite dalla commissione provinciale sono sempre dovuti anche quando per avversità atmosferiche, o per altre cause, il reddito dell'azienda si rivela scarso o addirittura nullo, poiché i predetti contributi non hanno alcun rapporto con il reddito.

« In tali casi; però, questo Ministero, allo scopo di venire incontro alle comprovate necessità finanziarie degli agricoltori, concede particolari agevolazioni nel pagamento dei contributi di cui trattasi, disponendo una maggiore ratizzazione della riscossione delle somme dovute.

« Per una prassi sin qui seguita, qualora il danno alle coltivazioni abbia portato ad una riduzione nell'impiego della mano d'opera precedentemente determinato, la commissione provinciale, di cui al succitato articolo 5 del regio decreto n. 1949, ha facoltà di stabilire la entità di tale riduzione per singole coltivazioni, e disporre per una conseguenziale riduzione della base imponibile a carico delle aziende danneggiate, e la relativa riduzione del numero delle giornate attribuite ai lavoratori negli elenchi anagrafici dei lavoratori.

« Si assicura, comunque, che particolari istruzioni sono state già impartite al prefetto della provincia di Nuoro, perché la situazione delle aziende agricole danneggiate dallo straripamento del fiume « Temo » venga presa in esame dalla commissione provinciale ».

Il Ministro
MARAZZA.

ALMIRANTE. — *Al Ministro del tesoro.*
— « Per sapere:

a) se non ritiene opportuno affrettare la emanazione del decreto presidenziale di esecuzione della legge 21 agosto 1949, n. 610, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 12 settembre 1949, concernente lo sblocco ed il rimborso dei fondi liquidi dei nostri connazionali residenti in Egitto e dalle autorità egiziane posti sotto sequestro per gli eventi bellici;

b) se gli consta che mentre all'articolo 3 della predetta legge il rimborso doveva essere effettuato sul cambio ufficiale del mese di aprile 1948, decurtato del 3 per cento per diritti e spese, pari a 1850 lire italiane per ogni sterlina egiziana, attualmente la Corte dei conti propone di pagare solo al cambio di lire 1500 per ogni lira sterlina egiziana;

c) se non intenda, ove questa ultima notizia fosse esatta, ritornare al pagamento precedentemente stabilito considerando i gravi danni economici subiti dai nostri connazionali in Egitto » (2141).

RISPOSTA. — « Per l'esecuzione della legge 21 agosto 1949, n. 610, venne predisposto uno schema di decreto presidenziale, che, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, fu, dal predetto organo di controllo restituito non registrato con le seguenti osservazioni:

1°) divergenza tra legge e regolamento per quanto concerne il tasso di cambio da applicare sui pagamenti effettuati in Italia. La legge predetta infatti parla di « cambio ufficiale » intendendosi con tale dizione il cambio corrente che all'epoca dell'esecuzione dell'Accordo ammontava a lire 1447,25 mentre nel regolamento fu fissata la cifra di lire 1850 basatasi appunto sul cambio corrente. Si è reso pertanto necessario redigendo la nuova legge di eliminare l'espressione « cambio ufficiale » potendo prestarsi ad equivoci, con conseguenza di notevole rilievo in danno degli interessati;

2°) mancato controllo preventivo sui pagamenti da effettuarsi in Egitto dall'incaricato del Tesoro — le modalità di tale pagamento costituiscono secondo la Corte dei conti una specie di gestione speciale — extra bilancio — che sfugge al suo controllo preventivo, per cui occorre apposta legge di autorizzazione (non essendo sufficiente una norma regolamentare) munita del parere preventivo della Corte.

« In conseguenza di ciò, è stato predisposto un nuovo disegno di legge, sul quale le sezioni unite della Corte dei conti hanno espresso, in via di massima, parere favorevole salvo talune osservazioni che sono state accolte dal Tesoro, introducendo le conseguenti modifiche nel disegno medesimo.

« Il disegno di legge in parola, accompagnato dal parere della Corte, è stato inviato con relazione al Consiglio dei Ministri ».

Il Sottosegretario di Stato
AVANZINI.

BELLAVISTA. — *Al Ministro dell'interno.*
— « Per conoscere se e quali provvedimenti ritenga opportuno di proporre al fine di rendere possibile, nell'ambito della Regione siciliana, la concreta applicazione della legge 9 giugno 1947, n. 530, con la quale furono apportate notevoli modifiche al testo unico della legge comunale e provinciale del 1934, stante che l'articolo 1 della legge regionale n. 3, del

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MARZO 1950

1° luglio 1947, sancisce che nel territorio della Regione siciliana, fino a quando l'Assemblea siciliana non abbia diversamente disposto, continua ad applicarsi, nelle materie attribuite alla competenza regionale, la legislazione dello Stato in vigore al 25 maggio 1947, mentre per l'articolo 4 della legge regionale n. 2 dello stesso 1° luglio 1947, si fa un esplicito rinvio alle norme vigenti alla data del 1° luglio 1947, non esclusa quindi la legge dello Stato 9 giugno 1947, n. 530, che in tutta la Repubblica è entrata in vigore il 1° luglio 1947 ». (2022).

RISPOSTA. — « Si premette che a' termini dell'articolo 15 dello Statuto regionale approvato con regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 455, compete agli organi della Regione la legislazione esclusiva e l'esecuzione in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali siciliani.

« Comunque, si precisa che la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3, ha disposto la recezione nell'ordinamento regionale degli enti locali della Sicilia della legislazione statale vigente alla data del 25 maggio 1947: nella quale non può intendersi compresa la legge 9 giugno 1947, n. 530, entrata in vigore il 1° luglio successivo.

« Quanto alla norma dell'articolo 4 della legge regionale 1° luglio 1947, n. 2, si osserva che le norme relative si riferiscono esclusivamente alla gestione delle amministrazioni provinciali nell'Isola, per le quali si prevede la nomina di delegati provvisori, in attuazione della norma dello Statuto, che prevede nell'ambito della Regione la soppressione delle circoscrizioni provinciali.

« Si aggiunge che è stata presentata al Senato della Repubblica una proposta di legge d'iniziativa del senatore Rizzo (n. 857) concernente la « ricostituzione della provincia ed ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana », che prevede l'abrogazione e la sostituzione degli articoli 15 e 16 dello Statuto della Regione, e le norme per il controllo sugli atti degli enti locali ».

Il Ministro
SCELBA.

BELLONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se sono state poste nel nulla le norme e disposizioni relative al divieto di riprese cinematografiche, salvo particolari permessi, nei musei e palazzi dello Stato, amministrati dalla Direzione generale

delle antichità e belle arti. In particolare, per sapere:

a) se sussiste tuttavia il divieto di girare *films* in costume nei musei e palazzi statali, datato 1910, e se la circolare n. 98, del 27 settembre 1949, che vietava non solo le riprese di *films* in costume, ma anche quelle di *films* aventi scopo didattico per la divulgazione artistica, quando dovessero avvenire in locali chiusi contenenti quadri o sculture lignee, e la circolare n. 131 del 17 dicembre dello stesso anno, che richiamava all'ordine i funzionari sottraentisi arbitrariamente agli ordini impartiti nella circolare n. 98 sono state revocate;

b) se risulta al Ministero che nelle prime settimane del gennaio 1950 è stato girato un *film* dal titolo « Il figlio di d'Artagnan » nelle sale del museo di Palazzo Venezia, che contengono quadri, mobili e oggetti della categoria contemplata nella circolare n. 98;

c) se, risultando quanto ora accennato, il Ministro è in grado di far conoscere il nome di chi ha concesso il permesso relativamente alla ripresa del suddetto *film*, e di far conoscere, analogamente, quanto ha percepito l'Erario per la concessione dell'uso delle sale del museo di Palazzo Venezia, e infine, di far sapere se in riguardo alla concessione dei musei per girarvi dei *films*, è stato interpellato il Consiglio superiore ». (1816).

RISPOSTA. — « Anzitutto si dà assicurazione che nessun danno hanno rischiato e tanto meno subito le opere d'arte delle pubbliche raccolte e, in particolare, quelle di Palazzo Venezia, in seguito alla ripresa di *films*.

« A riguardo delle considerazioni svolte si deve poi rammentare che, tenuto conto del progresso raggiunto dalla cinematografia, non sarebbe pensabile che possano essere tuttavia mantenute ferme le resistenze poste per il passato alla ripresa di *films* negli edifici monumentali. Tanto più che nessun divieto del genere è consacrato in norme di legge: esiste solo una circolare ministeriale del 1910, la quale, ormai, a distanza di un quarantennio, e dopo il progresso dei mezzi tecnici di illuminazione, che danno oggi maggiori garanzie, deve ritenersi superata. Difatti, da circa un ventennio, con altra circolare ministeriale è stata autorizzata la libera ripresa cinematografica nei musei e nelle gallerie con apparecchi portatili, e successivamente, tenendo presente anche quanto viene praticato negli altri paesi, è stata, caso per caso, autorizzata la ripresa, non solo di documentari, ma, eccezionalmente, anche di alcune scene di *films* spetta-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MARZO 1950

colari in edifici monumentali, nei musei e nelle gallerie.

« D'altra parte, l'enorme potere propagandistico dei *films* contribuisce a diffondere nel mondo la conoscenza dei nostri tesori d'arte, provocando l'intensificarsi del movimento turistico. E difatti alcune autorizzazioni a case cinematografiche sono state concesse proprio per interessamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla quale, come è noto, è demandata la propaganda turistica nazionale. E ciò senza accennare all'apporto non indifferente che le case produttrici straniere danno all'economia nazionale venendo a girare in Italia i loro *films*, perché attratti, appunto, dai nostri monumenti.

All'estero, poi, oltre alle riprese cinematografiche, si effettuano anche riprese per la televisione, le quali, mentre consentono meglio ai musei di assolvere la loro funzione educativa, accostano i capolavori d'arte alle grandi masse, spesso attraverso veri spettacoli, nei quali figurano gli stessi oggetti d'arte, opportunamente assoggettati, per l'occasione, ad un'illuminazione anche più forte di quella normalmente adoperata per la ripresa di *films* in bianco e nero.

« La circolare n. 98 del 27 settembre 1949 è stata dettata soprattutto dalla preoccupazione dei danni che potrebbero eventualmente derivare ai dipinti esistenti negli istituti d'arte dai cavi elettrici e dall'uso di lampade, indispensabili per la ripresa di *films* in luoghi chiusi. E però da richiamare l'attenzione sulla circostanza che tale circolare non fa un esplicito divieto di riprendere *films* in costume entro ambienti monumentali, sguarniti di qualsiasi opera d'arte (eccetto, s'intende, quelle che non sono esposte a illuminazione diretta) sempreché, beninteso, siano state adottate tutte le misure cautelari contro il pericolo di eventuali incendi.

« La ripresa di alcune scene del *film* « Il Figlio di d'Artagnan » in alcune sale di Palazzo Venezia, come hanno assicurato il soprintendente alle Gallerie di Roma e il direttore del Museo di Palazzo Venezia, è avvenuta dopo aver adottato le misure precauzionali per la salvaguardia delle opere d'arte esistenti nel palazzo. Difatti nei locali in cui le scene sono state girate vennero tolti i quadri e le sculture lignee e ogni altro oggetto in essi esistente che potesse risentire dell'azione diretta della luce. I mobili e i dipinti necessari per la ripresa del *film* sono stati portati direttamente dalla casa produttrice.

« La concessione è stata data dalla Direzione generale competente e, in assenza del

direttore generale, il relativo permesso venne firmato dal funzionario che lo sostituiva, regolarmente autorizzato a firmare in sua vece.

« Nessuna disposizione di legge fa obbligo alle case cinematografiche di corrispondere delle somme allo Stato per tale eventuale concessione. Non di meno, per la ripresa di scene di *films*, si rende necessario il versamento di una cauzione per eventuali danni, che nel caso in parola è stata di lire 300.000. La casa produttrice del *film* ha versato, inoltre, un modesto contributo di lire 160.000, che è stato devoluto all'Istituto centrale del restauro per sopperire alle spese di pubblicazione del *Bollettino dell'Istituto*, il cui primo numero è uscito in occasione di un recente convegno internazionale di direttori di musei.

« Il Consiglio superiore della pubblica istruzione non è stato finora interpellato, non rivestendo tale questione un'importanza tale da richiedere il parere di quell'alto consesso ».

Il Ministro
GONELLA.

BERNARDI. — *Al Ministro delle finanze.*
— « Per sapere se intenda proporre dei provvedimenti legislativi per la rivalutazione delle assicurazioni sulla vita, che sono pagate ancora nella misura pre-bellica, mentre le società assicuratrici, attraverso meditate speculazioni, soprattutto edilizie, hanno immensamente aumentato il loro patrimonio ». (1948).

RISPOSTA. — « Si precisa innanzitutto che la questione di cui trattasi non può logicamente riferirsi che alle assicurazioni sulla vita.

« Infatti per le assicurazioni contro i danni il problema non si pone, in quanto il premio è commisurato al rischio relativo ad un breve periodo, non superiore all'anno, per modo che la prestazione dell'assicurato e quella dell'assicuratore si esauriscono senza dar luogo ad accumulazioni di riserve sulle quali possono influire sensibilmente i fenomeni monetari.

« Per quanto riguarda le assicurazioni sulla vita il problema ha formato oggetto di esame da parte di questo Ministero, ma si è dovuto constatare che ad una rivalutazione dei capitali assicurati ostano gravi difficoltà di varia natura.

« Occorre anzitutto tener presente che le riserve matematiche, costituenti la copertura degli impegni assunti verso gli assicuratori, risultavano investite per le società private di assicurazione al 31 dicembre 1944 solo per il 26,31 per cento in beni immobili e per il ri-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MARZO 1950

manente 73,69 per cento in titoli, cartelle e mutui, che hanno seguito la stessa svalutazione della moneta. Per l'Istituto nazionale delle assicurazioni il rapporto è ancora più sfavorevole poiché gli investimenti immobiliari rappresentavano al 31 dicembre 1944 solo l'11,75 per cento.

« Si aggiunga che le due maggiori imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita e lo stesso Istituto, i cui portafogli rappresentano complessivamente i 4/5 del valore totale delle assicurazioni sulla vita in Italia, hanno subito danni ingentissimi dalla guerra, sia con la perdita di attività e di beni all'estero, e soprattutto nei paesi dell'Europa orientale, sia con il disquilibrio economico verificatosi nelle loro gestioni per effetto della svalutazione monetaria che ha progressivamente ridotto il valore effettivo delle entrate provenienti dai portafogli precostituiti ad 1/50 circa di quello prebellico, mentre le spese sono rapidamente cresciute fino a superare di 50 o 60 volte quelle che gli enti predetti sostenevano prima della guerra.

« Le plusvalenze verificatesi nei patrimoni immobiliari sono valse pertanto ad evitare il crollo degli Istituti ed a consentire il superamento della gravissima crisi che diversamente avrebbe, insieme con l'Istituto e le imprese, distrutto completamente ogni futura possibilità di ripresa del risparmio assicurativo.

Una rivalutazione dei contratti di assicurazione sulla vita in genere è apparsa pertanto inattuabile per le difficoltà sostanziali di cui sopra è cenno e ciò a prescindere da altre serie difficoltà di ordine tecnico e giuridico inerenti alla determinazione dei criteri e delle modalità con cui dovrebbe essere effettuata la rivalutazione, tenendo conto delle svariatissime situazioni che si presentano tanto per quanto concerne i mezzi economici e patrimoniali delle imprese, quanto per gli assicurati in ordine alle diverse forme ed anzianità dei relativi contratti, diversità di situazioni che indubbiamente porterebbe alla necessità di stabilire una casistica quanto mai complessa.

« Non sembra il caso nemmeno di accennare ad un'altra ragione di ordine giuridico e sociale sebbene non sia meno importante delle altre e cioè alla considerazione che la sorte degli assicurati non differisce, sostanzialmente, da quella di coloro che hanno investito il loro risparmio in titoli o in mutui a lunga scadenza, per modo che un provvedimento di rivalutazione dei contratti assicurativi costituirebbe un precedente che, vulnerando il principio nominalistico che pre-

siede allo svolgimento dei contratti le cui prestazioni sono espresse in moneta, aprirebbe la via ad altre pericolose richieste da parte di altre categorie danneggiate dalla svalutazione e quindi a nuovi gravi turbamenti di tutta l'economia del paese.

« È opportuno anzi rilevare che il danno subito dagli assicurati è in fondo meno grave di quello subito dagli altri risparmiatori che hanno investito i loro risparmi in titoli od in mutui a lungo termine, poiché mentre per questi ultimi la svalutazione ha colpito la totalità del loro risparmio, per l'assicurato, invece, il danno si verifica soltanto per una parte del contenuto economico e previdenziale del contratto da essi stipulato.

« In effetti a parte la considerazione che nelle forme a premio annuo il pagamento dei premi, distribuendosi lungo tutta la durata del contratto, segue le variazioni di valore della moneta, non bisogna dimenticare che una parte più o meno rilevante di esso, a seconda delle varie forme di assicurazione, è la controprestazione del rischio di morte che va, anno per anno, ad alimentare il fondo necessario per il pagamento dei sinistri e quindi non dà luogo a riserve né ad investimenti suscettibili di rivalutazione ».

Il Ministro dell'industria e commercio
TOGNI.

BERNARDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere per quale motivo il sostituto dottor Barreca della procura di Milano sia stato costretto a dimettersi ». (1946).

RISPOSTA. — « Non risulta essere stato il dottor Barreca costretto a dimettersi.

« Questo Ministero non ha nemmeno notizia di obiezioni sollevate dall'interessato all'atto della presentazione delle dimissioni ».

Il Sottosegretario di Stato
TOSATO.

BUCCIARELLI DUCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per sapere se è a conoscenza del Governo la circostanza che fino all'anno 1942 nel territorio del comune di Montevarchi (Arezzo) vennero individuati estesi affioramenti di minerali di ferro (limonite e pirite) e se non ritengano opportuno, sulla scorta di risultati conseguiti a quell'epoca dal professore Scarafia di Arezzo, disporre a mezzo di propri tecnici specializzati, più complete e concrete ricerche ». (2106).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MARZO 1950

RISPOSTA. — « Questo Ministero premette che è perfettamente a conoscenza del rinvenimento, nel comune di Montevarchi, di affioramenti di minerali di ferro e precisa che i materiali rinvenuti, ad un primo esame, appaiono di irrilevante valore industriale.

« Comunque, questo Ministero è lieto di comunicare di aver disposto che tecnici dell'ufficio minerario distrettuale di Firenze effettuino immediatamente un sopralluogo e procedano ad un ulteriore esame delle sostanze minerali rinvenute ».

*Il Ministro
dell'industria e commercio*
TOGNI.

CAPALOZZA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, delle finanze, di grazia e giustizia e delle poste e telecomunicazioni.* — « Per conoscere se consti loro che gli Uffici delle imposte, del registro, della pretura, della conciliazione e delle poste e telegrafi siano alloggiati in Fano in sedi indecorose, inadeguate e lontane una dall'altra, con grave disdoro delle pubbliche funzioni e con grave disagio della popolazione, e se non ritengano necessario ed urgente costruire in quell'importante centro turistico, commerciale ed industriale delle Marche, un palazzo dei pubblici uffici, iniziando trattative con le amministrazioni locali (comune, od I.R.A.B.) per la cessione gratuita dell'area ». (2041):

RISPOSTA. — « Si deve far presente che delle opere segnalate solo i lavori per la costruzione di edifici da adibire a sede degli Uffici delle imposte e del registro potrebbero interessare le competenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

« Alla costruzione invece della sede dell'Ufficio delle poste e telegrafi dovrebbe provvedere il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, mentre a fornire i locali per la pretura e la conciliazione è tenuto il comune interessato e ciò a termini della legge 24 giugno 1941, n. 392.

« Per quanto riguarda la costruzione dell'edificio delle imposte e del registro, si deve far presente che questo Ministero non può attualmente provvedere perché nel bilancio non sono stati stanziati fondi per tal genere di lavori.

« Infatti in base al n. 1 dell'articolo 2 della legge 31 ottobre 1949, n. 785 che approva lo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio 1949-50 con la spesa di lire 18.150.000.000, autorizzata, possono essere eseguiti esclusivamente lavori di ripara-

zione, sistemazione e completamento di opere pubbliche di carattere straordinario e non nuove costruzioni come nel caso che interessa.

« Per quanto riguarda la costruzione dell'Ufficio delle poste e telegrafi il competente Ministero fa osservare che non gli è pervenuta alcuna lagnanza da parte della popolazione interessata a questo proposito e che nessuna modifica ai servizi è stata richiesta per le esigenze del pubblico. Pertanto non si ritiene che siano necessarie modifiche allo stato attuale.

« In merito poi alla pretura di Fano il Ministero di grazia e giustizia dichiara che i locali sono in condizioni poco decorose e non sono adatti per l'Amministrazione della giustizia. Lo stesso Ministero ha già rivolto premure al sindaco di Fano perché esamini la possibilità di trasferire gli Uffici giudiziari in altra sede o comunque trovi una soluzione per migliorare l'attuale sistemazione ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici*
CAMANGI.

CAPALOZZA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se gli consti che non si è ancora provveduto alla applicazione dell'articolo 7 del provvedimento legislativo 9 aprile 1949, pubblicato nel supplemento della *Gazzetta Ufficiale* del 9 aprile 1949, che disponeva l'aumento del 30 per cento a favore dei commessi degli ufficiali giudiziari, a far tempo dal 1° novembre 1948, e quali iniziative intenda prendere per ovviare a questa persistente inottemperanza ». (2042).

RISPOSTA. — « Si informa che questo Ministero, dopo aver chiesto e ottenuto dal Ministero del tesoro gli stanziamenti necessari per far fronte ai miglioramenti concessi con la legge 12 aprile 1949, n. 149 a favore dei commessi degli ufficiali giudiziari, ha provveduto a predisporre uno schema di provvedimento legislativo con il quale si stabilisce la misura degli aumenti da apportare.

« Detto schema è stato trasmesso al Ministero del tesoro per l'adesione ».

Il Sottosegretario di Stato
TOSATO.

CAPALOZZA. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — « Per conoscere il loro pensiero in ordine alla denuncia ed all'arresto di due lavoratori di Macerata-Feltria (Pesaro) — tali Boresta Sergio e Picchi Mario — avvenuto proprio il giorno di Natale,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MARZO 1950

per il commento politico ad una azione di un sacerdote, definita « indegna », nel quale commento è stato ravvisato il delitto di « vilipendio alla religione », mentre, evidentemente, doveva ravvisarsi un indice di rispetto alla religione che si riteneva offesa da quella « indegna » azione; e come giustifichino che il maresciallo della locale stazione dei carabinieri ignori che della pubblicazione in un giornale murale regolarmente registrato deve rispondere, semmai, solo chi ne è responsabile ai sensi della legge sulla stampa (il Boresta) e non anche chi il giornale abbia materialmente composto o affisso (il Picchi) ». (2253).

RISPOSTA. — « Con verbale del 26 dicembre 1949 i carabinieri di Macerata-Feltria denunziarono in istato di arresto, per i reati di diffamazione aggravata ai sensi degli articoli 595 e 61 n. 10 Codice penale e di offesa alla religione dello Stato ai sensi dell'articolo 403 Codice penale, Boresta Bruno e Picchi Mario, avendo accertato che il primo aveva compilato ed il secondo riprodotto in grande carattere con matita rossa e bleu un cartello — esposto nel quadro murale che il Partito comunista italiano tiene esposto in una via di detto comune — col quale si stigmatizzava l'operato del parroco locale, per atti compiuti nell'esercizio del suo ministero.

« Gli atti venivano trasmessi per competenza al pretore di Macerata-Feltria, il quale dopo aver interrogato i detenuti, concedeva ad entrambi il 31 dicembre successivo la libertà provvisoria.

« Successivamente, il detto pretore, ha restituito gli atti alla procura della Repubblica di Urbino che ha provveduto alla richiesta del decreto di citazione a giudizio dei denunciati.

« Ciò stante, essendo pendente il processo dinanzi alla competente autorità giudiziaria, a questa spetta dare un giudizio sulla configurazione dei fatti come reati ».

Il Ministro dell'interno
SCELBA.

CASALINUOVO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se e quando intenda approvare il progetto relativo al cantiere di lavoro Miglierina-Amato-Serrastretta, in provincia di Catanzaro.

« La costruzione della strada allacciante i predetti comuni, oltre che apportare un notevole sollievo alla disoccupazione locale, acquisterebbe particolare importanza ai fini dello sviluppo agricolo e industriale della zona ». (2198).

RISPOSTA. — « Il progetto in questione, già pervenuto a questo Ministero, sarà esaminato e, ove ricorrano le prescritte condizioni, approvato, nel quadro delle esigenze di ordine generale e nei limiti delle disponibilità finanziarie, non appena la scrivente Amministrazione sarà entrata in possesso dei fondi in via di assegnazione ».

Il Ministro
MARAZZA.

CASALINUOVO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se non ritenga opportuno disporre la revisione delle retribuzioni orarie stabilite per i tecnici istruttori dei corsi operai qualificati, istituiti presso gli istituti tecnici industriali, le quali risultano di gran lunga inferiori alle mercedi orarie stabilite per gli stessi operai, e non corrispondenti assolutamente agli oneri del lavoro straordinario ». (2197).

RISPOSTA. — « A norma della legge 29 aprile 1949, n. 264, questo Ministero autorizza corsi di addestramento professionale per disoccupati che hanno attuazione sia presso scuole governative sia, come avviene più di frequente, presso sedi diverse. Agli enti promotori di detti corsi vengono rimborsate, fra l'altro, le spese per compensi agli insegnanti, istruttori ed aiuti istruttori. Poiché le somme necessarie a tali spese vengono attinte dal « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » e tenuto conto della opportunità di destinare le disponibilità del fondo stesso all'addestramento del maggior numero possibile di lavoratori disoccupati, è stato necessario contenere le misure dei compensi in parola.

« Analogamente questo Ministero segue l'istituzione di particolari corsi professionali a favore di reduci, combattenti e categorie assimilate, con adeguati contributi sulle spese sostenute dai promotori per la loro attuazione.

« In quest'ultimo caso, i compensi al personale insegnante, istruttore ed aiuto istruttore possono essere integrati da apporti forniti dagli enti promotori medesimi o da altri enti ed istituzioni locali ».

Il Ministro
MARAZZA.

COLASANTO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per sapere perché non s'è ancora presentato al Parlamento il disegno di legge che deve rendere operante la riserva del sesto alle industrie meridionali sulle forniture di tutte le amministrazioni statali e parastatali ». (2129).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MARZO 1950

RISPOSTA. — « Il disegno di legge ha richiesto una ulteriore elaborazione prima della formulazione del testo definitivo, che è stato di recente approvato dal Consiglio dei Ministri.

« Si assicura, comunque, che il disegno di legge verrà presentato nei prossimi giorni alla Camera dei deputati, con riserva di chiedere, ove del caso, la procedura di urgenza ».

*Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio*

ANDREOTTI.

COLASANTO. — *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* — « Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per evitare che le ditte assuntrici di forniture di indumenti militari, calzature, sellerie, ecc., non osservino i capitolati di appalto in quanto concerne le loro attrezzature, i sub-appalti e il trattamento da fare ai lavoratori dipendenti.

« Vi sono ditte che sub-appaltano interamente i lavori, diventando vere intermediarie, ve ne sono altre che attraverso cottimi a domicilio pagano in modo irrisorio i lavoratori.

« A parere dell'interrogante necessità che l'Amministrazione accerti che le ditte invitate alle gare abbiano attrezzatura tecnica ed economica adeguata ai lavori da fare; che siano obbligate alla osservanza dei salari previsti dai contratti di lavoro che, nelle analisi delle Amministrazioni appaltanti, vengano certamente presi a base dei prezzi di appalto ». (1989).

RISPOSTA. — « Si risponde anche a nome del Ministro dell'interno, del quale si comunicano subito appresso gli elementi di risposta:

1°) l'attrezzatura tecnica e la capacità economica delle ditte invitate alle gare per forniture inerenti alla vestizione, all'equipaggiamento ed al casermaggio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza viene accertata preventivamente, da una speciale commissione, all'atto in cui le ditte stesse chiedono di essere iscritte negli appositi albi istituiti presso la direzione generale di pubblica sicurezza. Gli elementi di giudizio vengono forniti dalle questure e dagli ispettorati di zona;

2°) il divieto di sub-appalto è espressamente sancito nei contratti, la cui esecuzione è spesso seguita da tecnici, mediante sopralluoghi.

« Per quanto riguarda la competenza di questo Ministero, si comunica che le Amministrazioni militari, in base alle vigenti di-

sposizioni, invitano alle gare esclusivamente ditte di accertata capacità tecnica, economica e morale e che le forniture vengono eseguite con l'osservanza delle condizioni generali di oneri, facenti parte dei relativi contratti, le quali condizioni generali vietano nel modo più assoluto, pena la rescissione dei contratti stessi, il sub-appalto.

« È da far tuttavia presente quanto segue in merito alla confezione di oggetti di vestiario per l'Esercito.

« La maggior parte del fabbisogno di detti oggetti di vestiario viene allestita presso i laboratori militari; solo in via del tutto eccezionale, e cioè quando per motivi di urgenza o per insufficiente potenzialità dei suddetti laboratori, non si renda possibile fronteggiare completamente le esigenze del servizio con i laboratori medesimi, si ricorre all'industria privata.

« Una minima parte delle cennate commesse, inoltre, viene affidata ai capi sarti reggimentali e ciò allo scopo di andare incontro a tale categoria che, con l'attuale organizzazione del servizio vestiario ed equipaggiamento, ha limitata la propria attività alle sole riparazioni del corredo militare e, quindi, ad un volume ridotto di lavoro.

« I predetti assuntori si avvalgono parzialmente di mano d'opera a domicilio, in quanto gli stessi non hanno, ed ovviamente non potrebbero avere, attrezzature commisurate al massimo delle commesse che possono essere loro affidate, le quali, come già cennato, hanno solo carattere eccezionale e saltuario.

« In proposito, deve d'altra parte osservarsi che il ricorso alla mano d'opera a domicilio — sempre attuata da quando esiste la categoria dei capi sarti reggimentali — non è effettuato soltanto dagli assuntori di che trattasi ma anche nel campo delle confezioni civili, non potendosi ammettere che un imprenditore adegui il suo personale al massimo delle commesse che può assumere, dato che, in tal caso, negli inevitabili periodi di contrazione del lavoro, non saprebbe come utilizzare la maestranza esuberante.

« Lo stesso è da dirsi per l'Aeronautica, la quale provvede alla confezione e riparazione dei principali capi di corredo nelle sartorie funzionanti presso le Z.A.T. L'appalto di tali sartorie interviene per gare formali a cui sono invitate esclusivamente ditte di accertata capacità tecnica, economica e morale. I relativi contratti prevedono un minimo di attrezzatura idonea ed è da escludersi che possano verificarsi casi di sub-appalto, giacché le sartorie sono dislocate nei locali dell'Amministrazione

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MARZO 1950

ed i rapporti tra organi dell'Amministrazione e l'assuntore sono giornalieri e continui. Il regolamento che disciplina tale servizio (approvato con decreto commissariale del 3 gennaio 1925) prevede solo che il lavoro di confezionamento (escluso quindi il taglio) possa essere affidato a domicilio degli operai.

« Per quanto riguarda i rapporti fra le ditte e le loro maestranze si fa presente che esula dalla specifica competenza di questa Amministrazione (e di quella dell'interno) qualsiasi diretto provvedimento nei confronti dei rapporti di lavoro od economici fra le ditte agiudicatarie delle provviste e le proprie maestranze.

« La materia, infatti, riguarda gli organi sindacali ed il Ministero del lavoro e, per esso, gli Ispettorati provinciali del lavoro.

« Comunque, nei singoli atti contrattuali stipulati da questo Ministero viene espressamente stabilito:

1°) l'obbligo da parte di dette ditte di adempiere ai doveri conseguenti alle leggi sulle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, tubercolosi, infortuni sul lavoro, malattie professionali, disoccupazione, ecc.) e ai contratti collettivi di lavoro, contributi per assegni familiari, indennità richiamati, ecc.;

2°) il diritto da parte dell'Amministrazione di operare una ritenuta sugli averi della ditta fino al 20 per cento dell'importo, qualora l'ispettore del lavoro denunci che la ditta non ha adempiuto agli obblighi di cui sopra, nell'intesa che la somma trattenuta sarà pagata solo quando il predetto Ispettorato avrà informato che l'impresa si è posta in regola coi pagamenti ».

*Il Sottosegretario di Stato
per la difesa*

BOVETTI.

COLITTO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere le ragioni per le quali non ancora si procede a ridare all'autoservizio Acquaviva d'Isernia-Colli al Volturmo-Isernia l'inizio da Forlì del Sannio consentendo a questo comune di poter accedere a quelli dell'Alto Volturmo, con cui ha rapporti di ogni indole ed anche comodamente a Napoli ed a Roma ». (2116).

RISPOSTA. — « Nel mese di gennaio 1947 veniva assentito all'impresa Notardonato Antonio e Fratello di esercitare in regime di concessione provvisoria l'autolinea Forlì del Sannio-Acquaviva d'Isernia-Cerro al Volturmo-Colli al Volturmo-Isernia con programma giornaliero.

« Su richiesta dell'impresa Notardonato e dietro parere favorevole delle autorità locali, con successivo provvedimento in data 16 agosto 1947 detta autolinea venne scissa nei due distinti autoservizi: Forlì del Sannio-Isernia (via Macerone) e Cerro al Volturmo-Colli al Volturmo-Fornelli-Isernia, venendosi in tal modo ad abbreviare notevolmente il percorso Forlì-Isernia, ma l'impresa Notardonato, come essa medesima ebbe a precisare in un suo esposto, non attivò l'autoservizio via Macerone perché, a suo dire, non lo consentivano le condizioni stagionali.

« Successivamente, e precisamente nel primo semestre 1948, detta impresa venuta a conoscenza che da parte di questo Ministero era stata assentita alla società S.A.T.A.M. la concessione dell'autolinea Capracotta-Isernia, via Macerone, con divieto di servizio locale tra Forlì del Sannio ed Isernia, arretrò ad Acquaviva il capolinea del servizio Forlì-Isernia senza peraltro alcuna protesta da parte dei comuni della zona del Volturmo.

« Consolidatasi in tal modo la situazione creata dall'impresa Notardonato, con provvedimento in data 30 dicembre 1948 venne assentita a favore di detta impresa la concessione dell'autolinea Acquaviva-Isernia mentre per le comunicazioni di Forlì con quest'ultimo centro si dispose la rimozione del divieto di servizio locale imposto alla S.A.T.A.M. per l'esercizio della Capracotta-Isernia.

« Recentemente a seguito di premure delle autorità locali si è proceduto ad un nuovo esame della questione, ma è risultato che Forlì del Sannio è sufficientemente collegato con Roma e con Napoli a mezzo dell'autolinea Capracotta-Isernia e del servizio ferroviario.

« In ogni modo in accoglimento delle premure svolte si è disposto un nuovo e più approfondito esame della questione, al fine di assicurare, specialmente, il collegamento di Forlì del Sannio con i comuni dell'Alto Volturmo ».

Il Ministro
D'ARAGONA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere come sono stati utilizzati i 5 milioni dati dall'E.C.A. per lo sgombero delle macerie in comuni vari del Molise e come mai sia stato dimenticato il comune di Castel del Giudice (Campobasso), distrutto dalla guerra, ed in qual modo, comunque, si intende provvedere. Se non si vuol costruire, si tolgano almeno le macerie ». (2059).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MARZO 1950

RISPOSTA. — « Coi 5 milioni del fondo E.R.P. assegnati per lo sgombero di macerie da effettuarsi nei vari comuni della giurisdizione del Genio civile di Isernia, sono stati beneficiati i seguenti comuni:

1°) Montenero Valcochiario, per un importo di lire 1.000.000;

2°) Isernia, per un importo di lire 3 milioni;

3°) Rionero Sannitico, per un importo di lire 1.000.000.

« Inoltre, data l'urgenza di provvedere a molti lavori di sgombero di macerie nella stessa circoscrizione territoriale dell'Ufficio del Genio civile di Isernia, sono stati destinati altri 6 milioni per lo stesso scopo, l'utilizzazione dei quali è in corso per il comune di Isernia.

« Per quanto riguarda in particolare il comune di Castel del Giudice, si fa osservare che nessuna provvidenza è stata disposta in suo favore coi fondi in parola in quanto i relativi lavori non sono apparsi della stessa urgenza di quelli concernenti i comuni sopraccennati.

« Non è esatto peraltro affermare che il comune di Castel del Giudice sia stato dimenticato e ciò tanto più in quanto in esso sono stati costruiti a cura e spese dello Stato 20 alloggi per complessivi 64 vani per un importo totale di 15 milioni.

« Si assicura comunque che le necessità prospettate del comune di Castel del Giudice sono tenute in particolare evidenza per quei provvedimenti che si renderanno possibili compatibilmente con le disponibilità finanziarie e comparativamente alle urgenze degli altri comuni ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere le ragioni per le quali non ancora — a distanza di sei anni dalla guerra — è stato ricostruito il Municipio di Castel del Giudice (Campobasso) pur essendo stati i lavori appaltati sin dal 1946 ». (2060).

RISPOSTA. — « Non risulta che i lavori di ricostruzione del Municipio di Castel del Giudice siano stati appaltati sin dal 1946.

« Risulta invece che venne redatta dall'Ufficio del Genio civile di Campobasso una perizia dell'importo di lire 5 milioni solo l'11 aprile 1947, perizia che fu approvata dal Comitato tecnico amministrativo del provveditorato alle opere pubbliche di Napoli il 19 giugno 1947.

« Esperitasi la gara il 15 luglio 1947 essa fu dichiarata di nessun effetto essendo pervenute solo due offerte in aumento sul prezzo base e cioè del 25 per cento l'una e del 29,85 per cento l'altra.

« In conseguenza di ciò venne redatta una nuova perizia aggiornata nei prezzi per l'importo di lire 6 milioni, perizia che fu approvata nuovamente dal detto Comitato tecnico amministrativo anche nei riguardi economici.

« Il ritardo lamentato nell'inizio dei lavori è dipeso quindi dalle ragioni suesposte, nonché dal fatto che la pratica non era corredata del certificato attestante la proprietà comunale del fabbricato distrutto, certificato che è stato trasmesso dal comune interessato solo in un secondo tempo.

« Comunque, si informa che i lavori di ricostruzione del Municipio, sono stati già autorizzati, è stata disposta inoltre la gara relativa e i lavori stessi avranno inizio quanto prima ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se e quando sarà concesso al comune di Macchiagodena (Campobasso) il contributo chiesto per poter ottenere il mutuo necessario per la costruzione in detto comune dell'edificio scolastico ». (2071).

RISPOSTA. — « Il comune di Macchiagodena non ha mai presentato né a questo Ministero né alla Sezione autonoma dell'ufficio del Genio civile di Isernia, domanda tendente ad ottenere il contributo dello Stato ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, per la costruzione di un nuovo edificio scolastico.

« Si ha notizia però che il comune stesso avrebbe fatto redigere il relativo progetto da un libero professionista ed avrebbe anche inoltrato alla Prefettura di Campobasso gli atti relativi agli effetti della contrazione del mutuo di favore.

« La detta prefettura non ha però inviato all'ufficio del Genio civile anzidetto il progetto per l'inoltro a questo Ministero.

« Qualora però la domanda di contributo dovesse pervenire sarà presa nel debito esame ai fini di un possibile accoglimento.

« A ciò peraltro non potrebbe addivenirsi se non in occasione della compilazione del programma esecutivo delle opere da ammettersi ai benefici della legge 3 agosto 1949, numero 589, per il prossimo esercizio finanziario essendo ormai esaurite le disponibilità per l'esercizio corrente ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MARZO 1950

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se, ed in qual modo intende intervenire per il necessario consolidamento del lato nord dell'abitato di Civitacampomarano (Campobasso) che, in corrispondenza della Chiesa San Giorgio, è minacciato dalle erosioni del torrente Mordale e dalle degradazioni che gli agenti atmosferici provocano alla costa arenaria, sulla sommità della quale è costruito l'abitato ». (2084).

RISPOSTA. — « L'abitato di Civitacampomarano è incluso fra quelli da consolidare a totale carico dello Stato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445.

« Ai lavori di consolidamento della zona a sud della Chiesa Madre si è già provveduto e pertanto nessun altro intervento dello Stato è necessario per il consolidamento di quel lato.

« Per quanto riguarda invece il lato nord dell'abitato stesso in corrispondenza della Chiesa San Giorgio si è accertata la minaccia non incombente delle erosioni del torrente Mordale e delle degradazioni provocate dagli agenti atmosferici alla costa arenaria, su cui insiste una parte dell'abitato.

« Alcune abitazioni ubicate sul ciglio della costa sono state sgombrate da anni per misura prudenziale, però non si è verificato finora alcun aggravamento della situazione tanto è vero che la Chiesa San Giorgio è tenuta tuttora aperta al culto non riscontrandosi alcun pericolo per la sua stabilità.

« Per i lavori che si renderanno necessari per il consolidamento anche di questo lato dell'abitato di Civitacampomarano sarà necessaria una spesa di 25 milioni circa che attualmente non si può affrontare per la limitata disponibilità di fondi assegnati per tale genere di lavori. È da notare a tal fine che nell'ambito della circoscrizione territoriale del Genio civile di Campobasso esistono altri dieci comuni che si devono consolidare a spese dello Stato, comuni che presentano pericoli per le abitazioni forse più gravi di quelli segnalati nei confronti di Civitacampomarano.

« Si assicura però che le necessità prospettate saranno tenute nella migliore considerazione in relazione bene inteso alle disponibilità dei fondi nonché alla graduatoria delle urgenze dei vari consolidamenti da effettuare ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se e quando potrà essere accolta la domanda di contributo, chiesta

ai sensi della legge Tupini del comune di Rotello (Campobasso), indispensabile per ottenere dalla Cassa depositi e prestiti il mutuo di lire 56.329.000, occorrente per la rinnovazione dell'acquedotto comunale e di lire 16.000.000 occorrente per il completamento della rete di fognature cittadine e pavimentazione stradale. Per l'una e per l'altra opera il comune ha preparato i progetti spendendo forti somme ». (2113).

RISPOSTA. — « La domanda di contributo avanzata dal comune di Rotello (Campobasso) ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, per la esecuzione dei lavori di costruzione dell'acquedotto, e del completamento delle fognature non si è potuta accogliere durante il corrente esercizio finanziario perché in base al criterio fissato dalla legge stessa si è data la precedenza alle opere più indispensabili ed urgenti il cui importo risultasse contenuto entro limiti modesti, tenuto conto della scarsa disponibilità dei fondi.

« Essa però sarà tenuta presente quando si procederà alla formazione dei nuovi programmi per il nuovo esercizio finanziario.

« Per quanto riguarda la pavimentazione stradale è da far presente che nessun contributo dello Stato può essere disposto in quanto non si tratta di opere contemplate dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, anzitutto ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se e quando potrà essere accolta la domanda di contributo chiesto ai sensi della nota legge Tupini, dal comune di Sessano (Campobasso) per ottenere il mutuo indispensabile per costruire la strada di allacciamento di detto comune alle frazioni Coste, Pescocupo, Durante e Pantaniello, che rappresentano i due terzi della popolazione complessiva e non possono continuare a vivere nello stato di profondo abbandono, in cui si trovano ». (2115).

RISPOSTA. — « I lavori di costruzione delle strade di allacciamento alle frazioni Coste, Pescocupo, Durante e Pantaniello del comune di Sessano (Campobasso) rientrano nel numero di quelli che possono essere ammessi al contributo statale previsto per tale genere di opere dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 589. Però per l'esercizio in corso non è più possibile provvedere coi fondi all'uopo autorizzati dalla legge stessa, perché essi sono stati completamente distribuiti.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MARZO 1950

« Peraltro si avrà il modo di riprendere in esame la richiesta stessa per ogni possibile eventuale favorevole decisione quando si procederà alla distribuzione dei fondi che saranno assegnati per l'esercizio finanziario 1950-51 ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

CUTTITTA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali provvedimenti risolutivi intende mettere in atto per arrestare il pericolo della paurosa frana che minaccia l'abitato di Marineo (Palermo) e che ha danneggiato un centinaio di abitazioni rendendole inabitabili e per provvedere alla costruzione di nuove case per le famiglie sinistrate ». (2109).

RISPOSTA. — « La frana che interessa l'abitato di Marineo essendo in evidente movimento non consente per il momento adeguati interventi tecnici.

« Si può però assicurare che si sono già disposte opere di pronto soccorso a tutela della pubblica incolumità.

« Le famiglie rimaste senza tetto in conseguenza di detta calamità sono circa 35. Per i senza tetto si sono già costruiti 35 ricoveri per una spesa di circa 60 milioni la quale è stata anticipata dalle autorità regionali, salvo rimborso successivo.

« Si avverte a tal fine che per l'incremento della disponibilità di fondi sull'apposito capitolo di bilancio per opere di pronto soccorso è all'esame del Parlamento apposito disegno di legge ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

DE' COCCI, CHIEFFI, COLI, PIGNATELLI e GENNAI TONIETTI ERISIA. — *Al Ministro del tesoro e ad interim del bilancio.* — « Per conoscere quali provvedimenti intende adottare onde siano prontamente reperiti e messi a disposizione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica i fondi necessari — circa 2 miliardi — per il completamento degli ospedali sanatoriali per tubercolotici, attualmente in corso di costruzione a Pesaro, Osimo, Pozzale, Valdobbiadene, San Pietro in Borgo, Avellino, Montesarchio, Montecorvino, Pugliano, Catanzaro, Ostuni, Agrigento, Sassari.

« Gli interroganti fanno presente che le sospensioni dei lavori che si stanno verificando in alcuni casi, oltre a mettere in gravi difficoltà i Consorzi provinciali antitubercolari,

sono destinate a creare vivo malcontento tra i lavoratori impiegati nei lavori stessi, i quali vengono spesso a trovarsi nell'impossibilità di trovare altra occupazione ». (2047).

RISPOSTA. — « Allo scopo di consentire il completamento degli ospedali sanatoriali per i tubercolotici già iniziati con le assegnazioni concesse negli esercizi precedenti e rimasti sospesi per insufficienza di fondi questo Ministero partecipò in data 5 ottobre 1949 con lettera n. 149865 la propria adesione ad un disegno di legge diretto ad autorizzare una spesa di 2 miliardi di lire, riservandosi di fare comunicazioni circa i mezzi occorrenti per fronteggiare l'onere. Successivamente, volendo stabilire in via definitiva la spesa effettivamente necessaria al completamento delle opere, fu invitato l'Alto Commissariato per la igiene e la sanità pubblica a dare notizia sulle erogazioni già effettuate e l'attuale stato delle costruzioni, avvertendo che intanto l'assenso già dato non avrebbe potuto aver corso.

« Ciò nonostante si assicura ugualmente la copertura di tali spese nel limite di 2 miliardi col primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio corrente. Senonché il presidente della Commissione finanze e tesoro del Senato si è espresso in senso contrario al finanziamento di detto onere, che pertanto fu eliminato dal provvedimento stesso.

« Si sta ora esaminando la possibilità di riproporre il finanziamento ».

Il Sottosegretario di Stato
AVANZINI.

DI FAUSTO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della pubblica istruzione.* — « Per chiedere se non sia possibile, in occasione della liquidazione del complesso edilizio della disciolta Confederazione professionisti ed artisti, un estremo intervento dello Stato, che valga a sottrarre alla speculazione il Teatro delle Arti e la adiacente Galleria per esposizioni, affinché di quello che fu patrimonio comune degli intellettuali sopravviva quanto ancora può essere libera palestra di manifestazioni non commercializzate, rispondendosi così alle istanze di quanti affermano ancora la preminenza delle superiori esigenze dello spirito ».

RISPOSTA. — « Il Ministero della pubblica istruzione si è da tempo vivamente interessato delle sorti del complesso immobiliare di Via Sicilia in Roma, comprendente anche il Teatro e la Galleria cui si accenna e ciò an-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MARZO 1950

che nella considerazione che il Teatro avrebbe potuto essere opportunamente utilizzato dall'Accademia nazionale d'arte drammatica, la quale avrebbe potuto trovare nell'edificio la sua sede definitiva, mentre in atto è alloggiata in edificio privato, inadeguato ed insufficiente alle esigenze del suo funzionamento.

« Al riguardo sono state infatti rivolte vive premure ai competenti organi finanziari, allo scopo di consentire l'acquisto dell'edificio da parte dello Stato. Ma tale soluzione non è stata possibile attuare di fronte al preciso diniego degli organi stessi, motivato con le attuali condizioni delle pubbliche finanze.

« Stando così le cose, non restava che ripiegare sull'unica altra soluzione possibile, al fine di evitare che l'edificio passasse alla speculazione privata e venisse distratto dalla destinazione originaria: l'acquisto, cioè, di esso, da parte della Società autori ed editori, la quale è un Ente di diritto pubblico che non persegue scopi di lucro. Secondo la proposta di questo Ministero, la vendita avrebbe potuto essere effettuata mediante trattative private e il contratto relativo avrebbe dovuto regolare i vincoli inerenti al Teatro e alla Galleria d'intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero del lavoro e previdenza sociale ed il Ministero della pubblica istruzione.

« Ma ora, dalla risposta fornita direttamente, per proprio conto, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si apprende che non è stato possibile « prendere in considerazione l'offerta di acquisto pervenuta dalla Società degli autori » e che « per tale ordine di considerazioni la vendita dell'immobile dovrà con ogni probabilità avvenire mediante il pubblico incanto ».

*Il Ministro
della pubblica istruzione*
GONELLA.

ERMINI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere i motivi per i quali non si è ancora provveduto alla ricostruzione della stazione ferroviaria di Perugia-Ponte San Giovanni, totalmente distrutta dagli eventi bellici, e ciò malgrado il traffico notevole che vi si svolge quale punto di incrocio delle linee Foligno-Terontola e Terni-Umbertide; e per sapere quali provvedimenti si intendano prendere al riguardo di urgenza, in considerazione anche del previsto eccezionale afflusso di viaggiatori in quella zona francescana in occasione dell'Anno Santo ». (2133).

RISPOSTA. — « La ricostruzione della stazione di Perugia-Ponte San Giovanni è stata ritardata in un primo tempo perché si doveva definire il nuovo piano regolatore di essa e successivamente perché la sopravvenuta, grave deficienza di fondi non ha consentito di finanziare le notevoli spese che corrispondevano ai progetti studiati per la ricostruzione.

« Per ridurre la spesa e facilitarne il finanziamento si è ora studiato un nuovo progetto, del quale, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, si procurerà di affrettare la approvazione ».

*Il Ministro
D'ARAGONA.*

ERMINI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se non ritenga necessario ed urgente, in previsione del traffico eccezionale che si svolgerà per Assisi in occasione dell'Anno Santo, esaminare attentamente quelli che sono gli attuali servizi ferroviari di collegamento di quella città con Roma e con Firenze, per correggerne i difetti e colmarne le deficienze.

« Si fa presente al riguardo che le comunicazioni ferroviarie tra Roma ed Assisi, a prescindere da una coppia di rapidi che, per essere serviti da littorine nel tratto Foligno-Assisi, non hanno caratteristiche tali da assicurare capienza sufficiente al disbrigo del servizio turistico, sono costituite, in modo sufficientemente celere e con coincidenza pronta a Foligno, dal solo treno 72 in partenza da Roma alle ore 8,10; mentre analogamente le comunicazioni fra Firenze ed Assisi, escluse le littorine che non si prestano, come si è detto, ad un servizio turistico, sono rappresentate dal diretto 531 in partenza da Firenze alle 7,45, dall'accelerato 1373 in partenza alle 10,30 e dal diretto 31 in partenza alle 14,22, non trovando gli altri treni la coincidenza a Terontola.

« Si richiede altresì se non si ritenga opportuno di ripristinare la disposizione, che oggi risulta abrogata, secondo la quale il viaggiatore proveniente dal Nord e diretto a Roma o viceversa, poteva, senza alcun supplemento di prezzo, percorrere a proprio piacimento la linea Terontola-Chiusi-Orte o quella Terontola-Assisi-Foligno-Orte ». (2132).

RISPOSTA. — « L'attuale impostazione oraria dei treni e la deficiente disponibilità dei mezzi che occorrerebbe impegnare in più non consentono un immediato miglioramento nelle comunicazioni ferroviarie da Firenze e Roma per Assisi nel senso richiesto.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MARZO 1950

« La questione è però sempre presente all'attenzione dell'Amministrazione ferroviaria sì che nello studio del nuovo orario generale che andrà in vigore dal 14 maggio 1950 si cercherà la possibilità di creare un maggior numero di coincidenze fra i treni della linea Firenze-Roma per Perugia e Assisi, in modo da agevolare l'afflusso al predetto santuario dei viaggiatori isolati o in piccole comitive.

« Da Roma si continuerà ad avere al mattino, come attualmente, le comunicazioni costituite dai treni R. 472/AT. 266 e 72/764 rese possibilmente più celeri.

« Non si ritiene opportuna la sostituzione con carrozze dei treni effettuati con autotrice fra Foligno e Terontola, in quanto il provvedimento andrebbe a scapito della celerità dei treni stessi, con grave difficoltà inoltre di mantenere a Terontola e Foligno le coincidenze con i treni delle due linee principali, data la sensibile maggiore differenza di percorrenza dei treni a vapore rispetto a quelli con mezzi leggeri.

« Si fa presente che mentre per eventuali forti gruppi di pellegrini la Amministrazione potrà provvedere con appositi treni da Firenze o da Roma, si ha motivo di ritenere che, con il prossimo orario, le comunicazioni premature siano già sufficientemente assicurate per i viaggiatori ordinari.

« Per quanto riguarda la possibilità per il viaggiatore proveniente dal Nord di seguire indifferentemente la linea Terontola-Chiusi-Orte o quella Terontola-Perugia-Foligno-Orte, si assicura che la disposizione è tuttora in vigore previo pagamento però, per il secondo istradamento, del maggior percorso, come è stato sempre effettuato, non essendo mai esistita una disposizione che consentisse tale deviazione senza supplemento di prezzo ».

Il Ministro
D'ARAGONA.

FERRARESE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere a quando l'inizio dei 29 corsi di riqualificazione, già firmati il 14 e 27 febbraio 1950 per la provincia di Treviso e le tante volte sollecitati dall'Ufficio provinciale del lavoro, dal prefetto, dal sindaco di Treviso e dall'interrogante, data la necessità urgente di provvedere ai molti disoccupati della città di Treviso e della provincia ». (2215).

RISPOSTA. — « Gli atti relativi, testé perfezionati, vengono, in pari data, rimessi agli enti promotori, all'Ufficio ed all'Ispettorato

del lavoro, all'I.N.P.S., nonché alla Cassa depositi e prestiti.

« I 29 corsi autorizzati interessano n. 845 allievi, per una spesa preventivata in lire 22.900.932 ».

Il Ministro
MARAZZA.

GARLATO E GIROLAMI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri della difesa e dell'agricoltura e foreste.* — « Per sapere se risponda a verità che il comando della divisione « Ariete », di stanza a Pordenone, ha stabilito di espropriare oltre 600 ettari di terreno nella zona a nord di Pordenone, per adibirli a esercitazioni di mezzi corazzati, descrivendo tale località — onde ottenere l'approvazione all'esproprio da parte del Ministero della difesa — come brughiera sterile e senza possibilità di sviluppo agricolo.

« Si fa presente che trattasi, invece, di terreni in parte già produttivi e trasformati, in parte in attesa solo dell'irrigazione per dare gli stessi ottimi risultati. Sono già state eseguite le opere irrigue principali del costo di qualche decina di milioni, mentre sono di prossima esecuzione le opere irrigue minori, attese con impazienza dai coltivatori della zona, fra i quali la notizia del progettato esproprio ha provocato vivo allarme e fermento preoccupante.

« Si rileva, infine, che a pochi chilometri di distanza esistono centinaia e centinaia di ettari, costituenti le cosiddette « grave » dei torrenti Cellina e Meduna, di proprietà demaniale e assolutamente adatti alle esercitazioni dei mezzi corazzati; e invitano il Governo a negare decisamente al comando della divisione « Ariete » l'autorizzazione a procedere all'espropriazione dei terreni di proprietà privata, che verrebbero sottratti alla loro ormai prossima redenzione con gravissimi danni per l'economia agricola locale ». (1920).

RISPOSTA. — « In merito si comunica quanto appresso, anche a nome del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della agricoltura e foreste.

« Questa Amministrazione ha da tempo allo studio particolari provvedimenti intesi a mettere a disposizione della brigata corazzata « Ariete » una ampia zona di addestramento nelle vicinanze del campo di aviazione di Aviano, sede dei reparti corazzati.

« In un primo tempo, l'Amministrazione militare aveva prescelto, in effetti, una zona di circa 600 ettari di terreno a nord di Pordenone. A tale soluzione, però, si opposero l'alto

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MARZO 1950

onere finanziario per l'acquisto dei terreni e le indubbe ripercussioni sulla economia agricola locale essendo i terreni stessi interessati da un progetto, già in corso, di bonifica.

«Pertanto, quanto prospettato, aveva già formato oggetto di opportuno esame da parte degli organi tecnici della Amministrazione militare in senso favorevole alle popolazioni locali.

«Scartata la soluzione predetta per le ragioni accennate, venne presa in considerazione la possibilità di adibire a zona di addestramento della brigata corazzata il terreno demaniale delle così dette «grave» dei torrenti Cellina e Meduna.

«Tale soluzione, però, data la notevole distanza della zona dalla sede dei reparti, imponeva l'assoluta necessità di avere a disposizione per le esigenze addestrative quotidiane una limitata zona, immediatamente vicina agli accantonamenti dei reparti (campo di aviazione di Aviano).

«Per tale motivo si rese necessario interpellare al riguardo i competenti organi della Aeronautica militare per stabilire se ragioni tecniche impedissero o meno che una piccola parte del campo di aviazione fosse messa a disposizione della brigata «Ariete» e soltanto di recente si è potuto giungere ad una decisione favorevole alla richiesta.

«Con ciò la questione è stata definita con la salvaguardia degli interessi agricoli del Paese».

*Il Sottosegretario di Stato
per la difesa*

BOVETTI.

GRAZIA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — «Per conoscere quali disposizioni siano state date dal suo Ministero per provvedere immediatamente a contenere i danni provocati alle piccole proprietà terriere colpite gravemente dal franamento del monte Viggese, nei comuni di Camugnano e di Grizzana (provincia di Bologna) e come intenda intervenire a favore di quei coltivatori che hanno avute distrutte piantagioni, semine e bestiame». (1889).

GRAZIA. — *Al Ministro dell'interno.* — «Per conoscere come sia intervenuto per soccorrere le famiglie gravemente colpite dal franamento del monte Viggese nei comuni di Camugnano e di Grizzana, in provincia di Bologna, le cui conseguenze, mentre hanno gravemente danneggiati, e per grande tempo resi incoltivabili, terreni fino a ieri fertili appartenenti a piccoli proprietari, hanno co-

stretto, fino ad ora, diciannove famiglie di braccianti ad abbandonare le loro case, subendo distruzioni di mobili e di bestiame.

«E ove tale intervento non fosse ancora stato disposto, l'interrogante si permette sollecitarlo, in considerazione delle penosissime condizioni in cui, sventuratamente, vengono a trovarsi famiglie per se stesse già disagiate e povere, le quali devono tra l'altro combattere anche contro l'inclemenza stagionale». (1890).

RISPOSTA. — «Appena avuta notizia della frana che ha colpito la zona del monte Viggese, è stata disposta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste una assegnazione straordinaria di 50 milioni da destinare alla esecuzione di lavori di sistemazione della zona franata.

«L'Amministrazione provinciale di Bologna è stata incaricata di procedere alla redazione ed alla presentazione dei progetti, e sono state impartite, contemporaneamente, istruzioni all'ufficio del genio civile ed al Provveditorato per la immediata istruttoria.

«Il Provveditorato di Bologna, con comunicazione urgente del 13 corrente, ha informato che la detta Amministrazione provinciale ha già redatto un primo progetto dell'importo complessivo di 37 milioni per la costruzione di briglie ai fini della sistemazione della zona e che questi progetti saranno esaminati nella prossima riunione prevista per il 25 corrente, dal Comitato tecnico amministrativo.

«Il Ministero ha fin da ora data l'autorizzazione perché i lavori siano iniziati non appena i progetti risulteranno approvati dall'anzidetto Provveditorato.

«Il Ministero dei lavori pubblici poi, ha autorizzato, per gli interventi di pronto soccorso, un accreditamento di lire 3.690.000 per l'esecuzione dei lavori necessari in comune di Camugnano.

«Circa i danni causati al comune di Grizzana non sono state fatte segnalazioni particolari.

«Per quanto riguarda la competenza del Ministero dell'interno, si comunica che il suo potere d'intervento in caso di pubbliche calamità è diretto soltanto alla immediata assistenza delle famiglie povere maggiormente colpite, tramite i competenti Enti comunali di assistenza.

«Lo stesso Dicastero ha reso noto altresì che a tal fine aveva disposto le erogazioni straordinarie di 500.000 lire delle quali 300

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MARZO 1950

mila a favore del comune di Camugnano e 200 mila a favore di quello di Grizzana.

«Coi lavori progettati si spera di arrestare il movimento franoso, mentre coi lavori di pronto soccorso si prevede il ripristino del transito interrotto ed il convogliamento di quella parte delle acque che con la loro azione può direttamente minacciare l'estendersi della frana alla immediata adiacenza dei fabbricati sgomberati e della strada».

Il Ministro
SEGNÌ.

INVERNIZZI GAETANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — «Per conoscere i motivi che lo hanno indotto — malgrado le richieste dei disoccupati interessati, dei sindacati, della Camera del lavoro e del prefetto della provincia — a non decretare la corresponsione di cui all'articolo 36 della legge 29 aprile 1949, del sussidio straordinario a favore dei disoccupati della provincia di Milano». (1796).

RISPOSTA. — «La legge 29 aprile 1939, numero 264, entrata in vigore il 6 giugno 1949, reca nuove disposizioni in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori disoccupati ed abroga le disposizioni di legge preesistenti che regolano la concessione dei sussidi straordinari di disoccupazione, sopprimendo il Comitato interministeriale il cui parere era indispensabile ai fini della concessione.

«La citata legge, innovando nella materia in argomento, ha stabilito l'istituzione, presso il Ministero del lavoro, di una Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per la assistenza ai disoccupati, che eserciterà, in materia più ampia ed organica, le funzioni consultive già attribuite ai preesistenti Comitati interministeriali.

«La non avvenuta concessione di sussidi straordinari per i disoccupati della provincia di Milano — come, del resto, a tutt'oggi, per ogni altra provincia — trova la sua causa nel fatto che i criteri per la concessione medesima debbono, appunto, essere fissati da norme regolamentari ormai di imminente emanazione.

«Non appena pubblicate tali norme, potrà essere ripresa la concessione dei sussidi straordinari di disoccupazione».

Il Ministro
MARAZZA.

MONTICELLI. — *Al Ministro dei trasporti.* — «Per conoscere i motivi per cui l'allacciamento ferroviario tra Siena e Grosseto, malgrado le ripetute assicurazioni del Ministro dei trasporti e le precise risposte ad analoghe interrogazioni, ancora non sia stato effettuato, e per conoscere altresì se non ritenga improrogabile necessità il soddisfacimento delle giuste richieste delle popolazioni delle due provincie di Siena e di Grosseto a un rapido e diretto collegamento tra i due capoluoghi». (2161).

RISPOSTA. — «Il ripristino della linea Grosseto-Montepescali-Asciano-Siena, ancora interrotta nel tratto San Giovanni D'Asso-Asciano, non può essere ancora completato in quanto la ripresa dei lavori continua ad essere ostacolata dall'assoluta deficienza di fondi per le ulteriori ricostruzioni ferroviarie.

«Tale impedimento non è limitato al solo ripristino del tratto di linea sopra indicato, ma si estende a tutte le opere che, su parecchie linee, si sono dovute rinviare, e che tutte vengono ugualmente premurate.

«Qualsiasi assicurazione sia stata in passato già data circa l'interessamento per completare il collegamento ferroviario tra i capoluoghi di Siena e Grosseto non poteva evidentemente prescindere dalla condizione essenziale che si avesse la disponibilità dei fondi necessari per coprire le relative spese.

«Purtroppo questa difficoltà non è ancora eliminata e quindi, per il momento, non si può ancora prendere maggiore impegno che rinnovare l'assicurazione del massimo interessamento a provvedere non appena una migliorata situazione del bilancio lo consentirà».

Il Ministro
D'ARAGONA.

MONTICELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — «Per conoscere se la Cassa di depositi e prestiti intenda accogliere, e quando, la domanda di mutuo di lire 75 milioni, presentata il 1° aprile 1949 con nota 2274 e confermata con nota 6695 del 17 settembre 1949 dalla Amministrazione provinciale di Grosseto per provvedere alla costruzione dell'edificio per la sede dell'Istituto tecnico agrario di Grosseto». (2162).

RISPOSTA. — «Nel formulare la richiesta di mutuo, l'Amministrazione provinciale di Grosseto, ha fatto riferimento al contributo statale. Poiché la Cassa, per direttive da tempo seguite, al fine di rendere operanti le leggi Tupini, dà la preferenza, nei finanziamenti,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MARZO 1950

ad opere assistite da detto contributo, l'operazione richiesta dalla predetta Amministrazione provinciale è tenuta in particolare evidenza per essere considerata con ogni premura non appena il Ministero dei lavori pubblici si sarà manifestato in merito al contributo di cui è cenno ».

Il Sottosegretario di Stato
AVANZINI.

PERLINGIERI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se è esatta la notizia pubblicata, in data 5 febbraio 1950, dell'Agazia rurale italiana, secondo la quale, riconosciuta la necessità di ridurre la coltivazione di alcune varietà di tabacchi indigeni, il Monopolio sarebbe venuto nella determinazione di incoraggiare la trasformazione in quella « Bright Italia » e di concedere a tal uopo un contributo di trasformazione per ettaro coltivabile, ripartito in sei annualità uguali, per un'estensione complessiva di duemila ettari.

« Per conoscere, altresì, se non intenda concedere tale possibilità di trasformazione di coltura del tabacco in detta provincia di Benevento, sia perché la coltura del tabacco in detta provincia ha le più antiche tradizioni e ha dato nome ad un'apposita qualità di tabacco (Beneventano); sia perché detta coltura costituisce nella detta provincia, ad economia agricola, una fonte di reddito agrario non sostituibile, date le condizioni ambientali, geologiche e climatiche; sia perché i locali per la cura della qualità Salento, attualmente coltivata, possono essere adattati per la cura del « Bright ». (1927).

RISPOSTA. — « Si conferma che effettivamente era stato predisposto uno schema di legge all'esame del Parlamento, nel quale è prevista la corresponsione di uno speciale contributo a favore di coloro che potendo disporre di terreni riconosciuti idonei dall'Amministrazione dei Monopoli — per una produzione di « Bright Italia » con buone caratteristiche di impiego — sostituiranno, previa autorizzazione dell'Amministrazione stessa, con la varietà « Bright Italia » la coltura di altre varietà di tabacco in precedenza autorizzate e trasformeranno, di conseguenza, gli esistenti locali di cura per renderli idonei per la predetta varietà.

« La proposta governativa non conteneva alcuna delimitazione geografica e le provvidenze proposte si sarebbero potuto applicare in qualsiasi zona (quindi anche nel Beneventano) sempre che le condizioni ambientali si

fossero presentate favorevoli alla trasformazione della coltura.

« Per altro il provvedimento è stato respinto dalla competente Commissione legislativa della Camera, cui era stato presentato ».

Il Ministro
VANONI.

PETRONE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se non ritenga opportuno disporre la proroga del sussidio straordinario di disoccupazione — di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 39 della legge 29 aprile 1949, n. 264 — a favore di quei disoccupati di Sarno (Salerno) che già sono stati presi in considerazione per la erogazione del predetto sussidio straordinario a norma del precedente articolo 36. E ciò tenendo conto della situazione particolarmente grave di Sarno, dove la una volta fiorente industria tessile versa in precarie condizioni, e gli stabilimenti o vanno licenziando le maestranze o addirittura sospendendo totalmente la loro attività, mentre d'altra parte non si eseguono lavori pubblici che assorbano almeno una piccola aliquota dei 25.000 abitanti ». (2123)

RISPOSTA. — « Non sussiste, in atto, alcuna possibilità di proroga del sussidio straordinario di disoccupazione in favore dei disoccupati di Sarno. E ciò perché, ai fini dell'applicazione della nota legge 29 aprile 1949, n. 264, che reca nuove disposizioni in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, è indispensabile siano pubblicate le relative norme regolamentari, disciplinanti appunto, e tra l'altro, i criteri e le modalità di concessione dei sussidi straordinari in oggetto.

« Al riguardo si ritiene opportuno significare che dette norme trovansi in corso di emanazione, dopo di che, come detto, potranno essere prese in esame le proposte intese alla concessione in parola ».

Il Ministro
MARAZZA.

POLANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se sia informato che ai lavoratori agricoli di Ardara (provincia di Sassari) non sono stati ancora corrisposti gli assegni familiari per l'anno 1948, e quali provvedimenti intenda adottare perché detti assegni vengano al più presto liquidati, ponendo fine alla intollerabile situazione esistente in provincia di Sassari dove finora gli assegni familiari dovuti per legge ai lavoratori agricoli, vengono liquidati con così notevoli ritardi ». (2101).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MARZO 1950

RISPOSTA. — « Il ritardo, effettivamente determinatosi nella compilazione degli elenchi dei lavoratori capifamiglia del comune di Ardara, va peraltro imputato a difficoltà riscontrate nell'accertamento dei requisiti degli aventi diritto.

« Comunque, entro il mese di dicembre scorso è stata già completata la corresponsione degli assegni familiari per il 1948 a tutti i lavoratori che ne avevano diritto ad eccezione di 7 di essi, la cui liquidazione è rimasta tuttora in sospeso in attesa che venga regolarizzata la documentazione risultata deficiente.

« Per quanto poi può concernere la necessaria correntezza nel servizio di cui trattasi anche in altri comuni della stessa provincia, opportune istruzioni sono state impartite agli Istituti competenti, perché provvedano nel senso desiderato ».

Il Ministro
MARAZZA.

POLANO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se sia informato che la stazione ferroviaria di Ardara (provincia di Sassari) è priva di acqua e di luce, e quali provvedimenti intenda adottare per eliminare tali inconvenienti, tanto più che, per quanto riguarda la luce, i fili conduttori della corrente elettrica passano ad appena 50 metri dalla stazione stessa ». (2102).

RISPOSTA. — « La stazione di Ardara veniva fornita sufficientemente d'acqua potabile da un pozzo ordinario della profondità di circa 6 metri, che è stato messo provvisoriamente fuori servizio per avere l'Ispettorato sanitario segnalato che i caratteri organolettici dell'acqua erano divenuti tali da far sospettare che fosse inquinata.

« Attualmente si sta provvedendo per una nuova analisi, e, nell'attesa, l'acqua viene fornita a mezzo di carro-serbatoio.

« Ad ogni modo per evitare, allorché sarà ripristinato l'uso del pozzo, possibili inquinamenti, causati dal prelievo dell'acqua che viene fatto a mezzo di secchi, è già stata interessata la Sezione lavori di Cagliari ad impiantare una pompa a mano.

« È stato computato che per addurvi acqua mediante derivazione dall'acquedotto più vicino occorrerebbe una spesa di circa 15 milioni che l'Amministrazione ferroviaria, nelle attuali condizioni del proprio bilancio, non può affrontare.

« Per quanto riguarda l'illuminazione, attualmente effettuata con lumi a petrolio, la sua trasformazione in illuminazione elettrica

richiederebbe la costruzione di una linea a bassa tensione collegante la stazione suddetta con la più prossima cabina di trasformazione, situata a 2100 metri di distanza, in quanto la linea elettrica passante a metri 150 dalla stazione ferroviaria ha una tensione di 15.000 volt e la derivazione diretta non sarebbe possibile senza la installazione di un trasformatore.

« In ogni caso, il costo minimo dell'allacciamento si aggira sulle lire 1.500.000, spesa che nelle attuali circostanze non si ritiene di poter sopportare, anche in considerazione che il servizio ferroviario non si effettua nelle ore notturne ».

Il Ministro
D'ARAGONA.

POLANO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se i cinque caseggiati che nel comune di Olmedo (provincia di Sassari) erano durante la guerra adibiti ad uso militare e che attualmente sono chiusi e abbandonati senza cura, dipendano tuttora dall'Amministrazione militare, e se non possano essere venduti alla locale amministrazione comunale onde adibirli ad uso di abitazione per la popolazione civile ». (2100).

RISPOSTA. — « Nel 1947, il comune di Olmedo (Sassari) chiese a questo Ministero la cessione di alcune casermette costruite, su terreno privato, da questa Amministrazione in quel comune, impegnandosi a regolarizzare i rapporti con i proprietari dei terreni occupati, e più precisamente a provvedere, a sua cura e spese, all'esproprio dei terreni in parola.

« Poiché le esigenze militari lo consentivano, questa Amministrazione aderiva alla richiesta e, con foglio n. 80891/D, in data 20 aprile 1948, della Direzione generale del Genio, interessava il Ministero delle finanze, Direzione generale del demanio, perché, nella sua competenza, provvedesse in merito alla richiesta cessione delle casermette in argomento.

« Pertanto ogni ulteriore richiesta di informativa potrà essere rivolta al predetto Dicastero ».

Il Sottosegretario di Stato
BOVETTI

REGGIO D'ACI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere quali sono i motivi per i quali, a oltre tre anni e mezzo di distanza dalla emanazione del regio decreto-legge 21 maggio 1946, n. 541, che autorizza il pagamento degli indennizzi per le requisizioni effettuate

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MARZO 1950

dalle truppe alleate e per i danni connessi con tali requisizioni, non sono ancora state emanate disposizioni per la liquidazione dei danni stessi ». (2122).

RISPOSTA. — « Le disposizioni per la liquidazione dei danni connessi con le requisizioni effettuate dalle truppe alleate sono già state predisposte dal Ministero del tesoro e sono contenute nello schema del disegno di legge portante modifiche al decreto legislativo del 21 maggio 1946, n. 451, che è all'esame del Consiglio dei Ministri.

« Si assicura ad ogni modo che, in attesa della approvazione di detto schema di legge, si sta provvedendo alla istruttoria delle domande di indennizzo per i danni suddetti ».

Il Sottosegretario di Stato

AVANZINI.

RIVERA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se non creda introdurre una semplificazione nel rilievo del carico per contributi unificati.

« È desiderio dell'interrogante e di moltissimi Enti e persone che venga abolito l'attuale sistema, che ha dato luogo ad assurde e sperequate attribuzioni di carico per giornate lavorative teoriche e venga sostituito con una imposta per contributi, consistente in una aliquota percentuale dell'imponibile catastale.

« Con tale procedimento, mentre rimarrebbe immutato il gettito per le provvidenze sociali e l'amministrazione dei fondi per provvedervi, sarebbe soppresso il ruolo speciale per gli unificati e con esso le molte assurdità emerse.

« La semplificazione del procedimento sarebbe massima ed i tributi sarebbero forse, più esattamente di quanto ora sia, corrispondenti alle giornate lavorative, in quanto le colture che richiedono maggiore manodopera sono, in genere, quelle considerate più altamente redditizie e comunque il carico maggiore per contributi toccherebbe alle più felici e fruttuose utilizzazioni della terra.

« Il risparmio di spese di accertamento, compilazione dei ruoli, stipendi di personale sarebbe evidente e potrebbe trarne beneficio la nostra martoriata agricoltura ». (2049).

RISPOSTA. — « Sulla proposta già altre volte è stata richiamata l'attenzione di questo Ministero. E se essa presenta, in un primo momento, un aspetto di semplicità, tuttavia, e dopo una più attenta analisi, offre il fianco a sostanziali eccezioni che ne infirmano fonda-

mentalmente la praticità e ne rendono quanto mai problematica l'attuazione.

« Si è, infatti, d'avviso che il trasferimento della base imponibile per l'applicazione dei contributi al reddito catastale, svisterebbe la natura — inequivocabilmente personale — della imposizione e la trasformerebbe in una imposta reale. Bisogna al riguardo tener presente che il contributo assicurativo costituisce parte integrante della remunerazione del lavoro e che, cioè, esso è un accessorio del salario, gravante — come tale — sulla conduzione e non sulla proprietà.

« In secondo luogo è noto che oggi, pur mantenendo la legislazione uno stretto legame fra contribuzione e prestazione (in quanto il diritto alla prestazione si subordina all'accredimento al lavoratore di un certo numero di giornate-contributo) si verifica una fortissima pressione verso la così detta « inflazione » degli elenchi degli aventi diritto alla previdenza, cioè in sostanza, una spinta all'incremento della spesa.

« Il mutamento del contributo in imposta eliminerebbe, in sostanza, il vincolo sopra accennato, ciò che determinerebbe conseguenze di apprezzabile gravità.

« Infine, l'applicazione di una aliquota sul reddito catastale porterebbe a generalizzare la imposizione, in quanto ad essa verrebbero assoggettati tutti i proprietari terrieri, anche quelli che non assumono mano d'opera — come i coltivatori diretti — o quelli che praticano alcune forme di conduzione a carattere associativo come la mezzadria o la compartecipazione familiare.

« Si deve invece ammettere che solo i salariati e braccianti godano di tutte le forme assicurative (assistenza di malattia; assicurazione invalidità, vecchiaia, tubercolosi, ecc.) e, pertanto, solo gli imprenditori agricoli che conducono fondi ad economia diretta sono tenuti alla contribuzione piena. Ai proprietari concedenti a mezzadria non possono applicarsi i contributi per l'assicurazione invalidità e vecchiaia e superstiti e per gli assegni familiari, in quanto i coloni e mezzadri non beneficiano delle prestazioni relative ed ai proprietari concedenti a colonia in proprio o a compartecipanti familiari non è applicabile il contributo per gli assegni familiari, in quanto i lavoratori da essi dipendenti non fruiscono degli assegni in parola.

« L'applicazione uniforme di una imposta sul reddito catastale sarebbe, quindi, quanto mai ingiusta, specie nei confronti dei milioni di piccoli coltivatori diretti, che, praticamente, pagherebbero per alleviare le grandi

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MARZO 1950

aziende senza avere i benefici della previdenza. Né taluni suggerimenti in vari termini formulati per correggere, almeno in parte, tale ingiustizia, possono considerarsi tali da superare gli impedimenti tecnici e le difficoltà esistenti.

« Vi sono, infatti, dei casi, in cui il reddito non potrebbe, senza grave lesione della giustizia distributiva, essere assunto quale base del riparto dei contributi unificati e precisamente:

a) quando il fondo è ancora iscritto in catasto con vecchi estimi ed è stato recentemente bonificato o migliorato (è noto che il maggiore reddito derivante da opera di bonifica gode di esenzione ventennale da imposta fondiaria); nella quale ipotesi vi è intenso impiego di mano d'opera a basso reddito catastale;

b) nel caso — purtroppo assai frequente — di mancato aggiornamento nel catasto quanto alle colture, per cui può darsi che vi sia un vigneto o un orto iscritto in catasto come pascolo.

« Tale ordine di considerazioni è stato ben presente alla Commissione per la riforma della previdenza sociale la quale, mentre non ha ritenuto di poter aderire al sistema, proposto, ha invece concluso che debba mantenersi, di massima, l'attuale sistema presuntivo, basato sulla determinazione del numero di giornate lavorative necessarie per la lavorazione razionale del terreno in rapporto alla estensione ed alle colture, ferma rimanendo l'effettiva durata di occupazione per le zone agricole nelle quali possa procedersi alla rilevazione diretta ed in ogni caso per i salariati fissi, per i mezzadri e per i coloni.

« Tuttavia, si assicura che questo Ministero non mancherà, comunque, di studiare quali correttivi possano essere introdotti, fermi restando i criteri fondamentali dell'attuale sistema di contribuzione, per una sempre migliore disciplina della complessa materia.

« Per quanto riguarda le spese di accertamento e di riscossione, si può assicurare che negli anni 1948 e 1949 esse sono state contenute nel limite del 4,50 per cento del gettito delle contribuzioni.

« Con tale addizionale, l'apposito servizio provvede non soltanto a tutti gli adempimenti per l'accertamento delle ditte e la tassazione delle stesse, ma anche all'accertamento ed alla compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori aventi diritto alle prestazioni.

« Il servizio di cui si tratta ha, infine, il compito della riscossione diretta dei contri-

buti a carico delle aziende che pagano più di lire 10.000.

« Poiché le contribuzioni di queste ultime assommano, approssimativamente e complessivamente, ai due terzi del carico globale e poiché le ditte che si avvalgono del versamento diretto non pagano gli aggi di riscossione, ne risulta che il risparmio degli aggi esattoriali di riscossione supera le spese per il mantenimento del servizio. Date le difficoltà che si incontrano nella applicazione dei tributi e nella tenuta di anagrafi di milioni di ditte, quale è quella dei lavoratori agricoli, il risultato ottenuto non può dirsi che favorevole ».

Il Ministro
MARAZZA.

SAMMARTINO e SEDATI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro.* — « Per sapere se non intendano predisporre con urgenza finanziamenti adeguati in favore dell'UNRRA-CASAS (prima Giunta), onde mettere questo ente in condizioni di continuare la preziosa opera di ricostruzione edilizia e di assistenza in favore dei senza tetto delle zone più duramente colpite dalla guerra, che nell'opera di questa benemerita istituzione hanno trovato finora uno strumento di ricostruzione sollecita oltre che economica ». (1646).

RISPOSTA. — « Si chiede che siano concessi ulteriori finanziamenti a favore della prima Giunta dell'UNRRA-CASAS che sinora ha provveduto ad effettuare costruzioni edilizie nonché ad erogare aiuti per la ricostruzione dei fabbricati.

« È opportuno tener presente che il Ministero dei lavori pubblici, in base alla legislazione vigente, provvede già ad incrementare le costruzioni di fabbricati a carattere economico o popolare, mediante:

a) finanziamento a fondo perduto ai comuni: sono stati sinora accordati stanziamenti per 1 miliardo per il 1949-50 e di 1 miliardo dal 1950-51 per 35 anni; in totale 70 miliardi. Recentemente è stato proposto un aumento del miliardo concesso per l'esercizio 1950-51 ed il relativo provvedimento è in corso;

b) finanziamenti alle cooperative edilizie, Istituti case popolari e INCIS con contributo statale nel pagamento degli interessi. Trattasi, in complesso, di una spesa di 175 miliardi per 35 anni.

« Il piano Fanfani che prevede notevoli costruzioni edilizie, si avvale, dal 1948 in poi,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MARZO 1950

per 7 esercizi finanziari consecutivi, di 15 miliardi l'anno.

« La prima Giunta U.N.R.R.A.-CASAS ha disponibilità per 714 milioni circa per questo anno e di altrettanti per quello successivo da utilizzare per piccole costruzioni.

« A valere sul fondo lire E.R.P. 1948-49 è stata destinata la somma di lire 10 miliardi che, in base ad uno schema di provvedimento legislativo in corso di esame, dovrebbero essere utilizzati da Istituti di credito fondiario per la concessione di mutui ad un tasso di interesse non superiore al 4 per cento annuo per costruzione di fabbricati civili a carattere economico.

« Trattasi, quindi, di un complesso di iniziative convergenti nell'auspicato incremento edilizio popolare che appare adeguatamente sollecitato dalle provvidenze legislative in atto.

« Ciò posto e considerato, si ritiene che ulteriori stanziamenti a favore dell'U.N.R.R.A.-CASAS avrebbero il solo scopo di mantenere in vita un organismo superfluo e non più rispondente alle attuali necessità di costruzioni edilizie che, ripetesi, appaiono sufficientemente assistite ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*
AVANZINI.

SEMERARO GABRIELE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno, nel prossimo riesame della legge sulle locazioni degli immobili urbani devolvere la delicata materia delle relative controversie alla competenza esclusiva del pretore, abolendo quindi del tutto quella dei conciliatori, generalmente impreparati ad affrontare questioni sottili ed ardue cui la speciale legislazione ha fatto e farà di certo affiorare, realizzando quindi il vantaggio che dette controversie siano sottoposte, tanto in primo grado che in appello, al vaglio di una più illuminata e serena giustizia, che solo magistrati di carriera possono amministrare, mentre invece allo stato la maggioranza di tali controversie sfugge alla garanzia di quella giustizia per l'aumentata competenza per valore a lire 10.000 dei conciliatori per la legge 12 maggio 1942, n. 277 ». (2094).

RISPOSTA. — « Si osserva che la legge 12 maggio 1949, n. 773, oltre che elevare a lire 10.000 il limite di valore della competenza del conciliatore, ha anche disposto che « sono in ogni caso appellabili senza limiti di valore le decisioni emesse dai conciliatori nelle cau-

se di sfratto e in quelle relative a contratti di locazione di beni immobili » (articolo 2, comma secondo).

« La preoccupazione, quindi, che per la scarsa preparazione giuridica del conciliatore, nella soluzione delle questioni concernenti l'applicazione della legge sulle locazioni, possa mancare il vaglio di una magistratura più tecnicamente preparata ad affrontare sottili problemi giuridici, non appare, a mio parere, sufficientemente giustificata. È infatti da tener presente che mediante il rimedio dell'appello, ammesso senza limiti di valore nella materia di cui trattasi, la parte che si ritiene ingiustamente soccombente, può riproporre al giudice superiore le istanze ed eccezioni già sollevate in primo grado.

« È da tenere anche conto dell'allargamento dei poteri del giudice di appello previsto dalla parziale riforma del processo civile, attualmente all'esame del Parlamento. Mediante la proposta riforma si restituisce al giudizio di appello il carattere di riesame integrale del giudizio di primo grado.

« Va, infine, considerato che la sottrazione delle cause in materia di locazione al conciliatore, senza alcuna considerazione del valore, renderebbe più onerosa ai litiganti la tutela dei loro diritti, anche in giudizi di lieve consistenza economica, sia per il maggiore costo del procedimento di pretura, sia per la più lontana ubicazione dell'ufficio giudiziario territorialmente competente ».

Il Sottosegretario di Stato
TOSATO.

ZACCAGNINI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se e quando intenda ripristinare la linea ferroviaria Faenza-Firenze attualmente in esercizio solo nel tratto Faenza-Marradi, linea di vitale importanza per le comunicazioni tosco-romagnole ». (2151).

RISPOSTA. — « L'Amministrazione ferroviaria, pur tenendo ben presente l'importanza della riattivazione della linea faentina, ha dovuto temporaneamente limitarne la ricostruzione ad alcuni tratti per mancanza di fondi.

« La ripresa del ripristino di questa linea, per il quale è prevista un'ulteriore spesa di lire 1780 milioni, è compresa nel programma relativo per il completamento della ricostruzione ferroviaria.

« Dato il rilevante importo si è previsto di suddividere la esecuzione dei lavori in varie fasi dando la precedenza al ripristino del tratto Marradi-Borgo San Lorenzo, per cui è prevista una spesa di lire 700 milioni, appunto

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MARZO 1950

per ristabilire le comunicazioni preesistenti tra la Romagna e la provincia di Firenze.

« Non è dato conoscere però l'epoca in cui tale programma potrà essere iniziato, in quanto la sua attuazione dipende dalla realizzazione di un nuovo piano di finanziamento per il completamento della ricostruzione ferroviaria ».

Il Ministro
D'ARAGONA.

ZACCAGNINI. — *Al Ministro dei trasporti.*

— « Per sapere se non ritenga equo provvedere alla definitiva riassunzione di alcuni dipendenti che riassunti in un primo tempo perché riconosciuti licenziati politici furono in seguito nuovamente licenziati perché « non trovavansi nelle condizioni richieste per essere sistemati a ruolo ». Fra questi si trovano alcuni dipendenti che all'atto del primo licenziamento erano avventizi straordinari che avevano però la qualifica di ex combattenti. Ora è noto che gli avventizi ex combattenti furono sistemati in ruolo nel 1923 con anzianità risalente al 1921. Perciò se i dipendenti avventizi ex-combattenti non fossero stati prima del 1923 licenziati per motivi politici si sarebbero venuti a trovare sistemati in ruolo di diritto per la loro qualifica di ex-combattenti. Si ritiene però giusto che volendosi oggi sanare il danno da essi subito per motivi politici venga riconosciuto ad essi che posseggono le condizioni richieste per essere sistemati a ruolo e si proceda di conseguenza alla loro definitiva riassunzione ». (2150).

RISPOSTA. — « La materia è disciplinata dall'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, il quale stabilisce che ai dipendenti non di ruolo licenziati per motivi politici è concesso un indennizzo pari a dieci mensilità della retribuzione, mentre al personale non di ruolo che alla data del licenziamento si trovasse nelle condizioni richieste per essere sistemato in ruolo, in base all'ordinamento dell'Amministrazione di appartenenza, si consente lo stesso trattamento previsto per il personale di ruolo e cioè il trattamento di quiescenza previa ricostruzione della carriera e, per coloro che abbiano pre-

sentato la domanda prima del 1° giugno 1947, anche la riassunzione.

« Ne consegue che gli ex agenti di cui trattasi non possono beneficiare di queste ultime provvidenze dato che essi avrebbero potuto conseguire la sistemazione in ruolo non in forza dell'ordinamento vigente fino alla data del licenziamento ma solo per effetto di disposizioni sopravvenute.

« Il testo della norma contenuta nel suddetto articolo 3 non consente alternatività di interpretazione circa i limiti della sua applicabilità. È chiaro infatti che la valutazione delle condizioni richieste per la sistemazione in ruolo, riferita « alla data del licenziamento » importa che non possono essere prese in considerazione le possibilità di sistemazione sorte successivamente alla data del licenziamento.

« Se questo non fosse il pensiero del legislatore la legge non si sarebbe riferita alla data del licenziamento ma a quella della sua entrata in vigore, come ha fatto esplicitamente in altri articoli (articoli 1, 2, 12, ecc.) del suo testo.

« La limitazione alla data del licenziamento si spiega col riflesso che il legislatore ha inteso riparare alle conseguenze dirette del licenziamento, quali cioè derivavano dalla situazione di fatto e di diritto esistente nel momento in cui si verificò la risoluzione del rapporto d'impiego, e non anche a quella indiretta, verificatasi per effetto di circostanze sopravvenute.

« I limiti stabiliti dal decreto legislativo n. 1488 del 12 dicembre 1947 non consentono l'applicazione di esso oltre i casi considerati.

« Su questa materia sono stati peraltro avanzati da parte di alcuni parlamentari dei disegni di legge intesi ad apportare delle modifiche al testo del decreto legislativo n. 1488 di cui trattasi e che tengono conto delle esigenze prospettate. La questione pertanto potrà essere opportunamente riesaminata in sede parlamentare ».

Il Ministro
D'ARAGONA.